

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 giugno 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2019, n. 9.

Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. (19R00174) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 26 marzo 2019, n. 10.

Ulteriori disposizioni di riordino dell'ordinamento regionale. (19R00176)..... Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 marzo 2019, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: «Disciplina degli adempimenti in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti (articoli 15, comma 3 e 16 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1)». (19R00175)..... Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2019, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8-bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.». (19R00177) Pag. 10

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2019, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015, concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996, concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali. (19R00171)..... Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2019, n. 027/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo») emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 86/Pres. (19R00160)..... Pag. 23



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2019, n. 032/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della Regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura). (19R00172) *Pag.* 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 marzo 2019, n. 036/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139. (19R00173) *Pag.* 27

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2019, n. 15/R.

Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) e dell'articolo 38 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA"). (19R00185) *Pag.* 29

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2018, n. 47.

Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo, in applicazione della legge 1° agosto 2003, n. 206. (19R00116) *Pag.* 33

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2018, n. 48.

Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Basilicata. (19R00117) *Pag.* 35

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2018, n. 49.

Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 - Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani nel mondo. (19R00118) *Pag.* 37

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2018, n. 50.

Diritto allo studio e sostegno all'apprendimento permanente nel corso della vita attiva. (19R00119) *Pag.* 38

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 30 novembre 2018, n. 46, della Regione Basilicata concernente «Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di affezione». Avviso tecnico di errore materiale alla rubrica ed all'indice della legge stessa. Ripubblicazione rubrica e indice, avviso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 54 al Bollettino Ufficiale del 18 dicembre 2018. (19R00126) *Pag.* 44



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2019, n. 9.

Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - supplemento n. 3 del 21 marzo 2019)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 1.

Stati di previsione delle entrate e delle spese

1. Per l'esercizio finanziario 2019 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono previste entrate di competenza per euro 19.955.125.749,18 e di cassa per euro 19.178.952.023,66, e spese di competenza per euro 19.955.125.749,18 e di cassa per euro 19.178.952.023,66, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2020 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, sono previste entrate di competenza per euro 18.336.958.043,22 e spese di competenza per euro 18.336.958.043,22, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2021 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, sono previste entrate di competenza per euro 17.926.630.569,22 e spese di competenza per euro 17.926.630.569,22, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Art. 2.

Allegati al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (allegato 3);

d) il riepilogo generale delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) il riepilogo delle entrate per titoli (allegato 5);

f) la nota integrativa (allegato 6);

g) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (allegato 7);

h) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 8);

i) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);

l) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 10);

m) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 11);

n) il prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 12);

o) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);

p) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14).


2. È allegata alla presente legge, in ottemperanza all'art. 11, comma 3, lettera h) del decreto legislativo n. 118/2011, la relazione del Collegio dei revisori dei conti (allegato 15).

Art. 3.

Accordi di programma

1. Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

2. È autorizzato con provvedimento amministrativo della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma.



Art. 4.

Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati

1. Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono approvati i fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati di parte corrente e di parte capitale.

2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, dispone il prelievo dai fondi di riserva di cui al comma 1 delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.

Art. 5.

Altri fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio

1. Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono iscritti i seguenti fondi:

a) fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;

b) fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo;

c) fondo per far fronte ad oneri derivanti da potenziali contenziosi;

d) fondo per l'accantonamento degli introiti derivanti da alienazioni immobiliari ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011;

e) fondo di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilità 2015»);

f) fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e disposizioni finanziarie);

g) fondo per i contributi a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019);

h) fondo rischi per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie) e della legge regionale 6 marzo 2000, n. 18 (Istituzione del Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive).

2. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.

Art. 6.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'art. 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

Art. 7.

Sostituzione dell'allegato E alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7

1. L'allegato E alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020) è sostituito dall'allegato B alla presente legge.

Art. 8.

Prelievo dal fondo contenzioso

1. La Giunta regionale è autorizzata a prelevare dal fondo contenzioso accantonato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nel limite massimo di euro 9.000.000,00, gli importi necessari alla completa definizione del giudizio, avviato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola e pendente al primo grado della giustizia amministrativa, relativamente agli esercizi finanziari dal 2012 al 2018, al fine di tacitare ogni pretesa economica.

2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a prelevare dal fondo di cui al comma 1 l'importo di euro 900.693,45, necessario all'integrazione della transazione già conclusa fra Regione Piemonte e Gestione Esazioni Convenzionate S.p.a. (GEC) in liquidazione volontaria, per il pagamento dei crediti riconosciuti dall'amministrazione regionale a fronte dei servizi resi negli anni 2014-2016 per lo svolgimento di attività di riscossione coattiva.

Art. 9.

Applicazione della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto 2018

1. Nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono iscritte per l'esercizio 2019 le seguenti voci di spesa, in applicazione della parte accantonata del risultato



di amministrazione presunto 2018, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 118/2011, per un totale di euro 465.077.910,84:

a) fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2018 per un importo pari a euro 366.935.923,39;

b) fondo per l'iscrizione di residui perenti regionali al 31 dicembre 2018 per un importo pari a euro 49.427.853,26;

c) fondo vincolato per la copertura delle perdite delle società partecipate, ai sensi dell'art. 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilità 2014»), per un importo pari a euro 1.000.000,00;

d) fondo rischi contenzioso per un importo pari a euro 16.000.693,45;

e) altri accantonamenti per un importo pari a euro 31.713.440,74.

2. Nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono iscritti per l'esercizio 2019, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2018, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 118/2011, i seguenti fondi vincolati per anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e rifinanziamenti per un totale di euro 4.209.235.336,27:

a) fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge n. 35/2013 per contratti stipulati dalla Regione, come previsto dall'art. 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilità 2016») per un importo pari a euro 2.229.194.840,92;

b) fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge n. 35/2013 per contratti stipulati dal commissario straordinario, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilità 2015»), come previsto dall'art. 1, comma 701, della legge n. 208/2015 per un importo pari a euro 1.761.731.110,35;

c) ripiano annuale 2018 del disavanzo per iscrizione fondi vincolati da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge n. 35/2013 nonché dell'art. 1, comma 521, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) per un importo pari a euro 218.309.385,00.

3. Nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono iscritte per l'esercizio 2019 le seguenti voci di spesa, in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione presunto 2018, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 118/2011, per un totale di euro 114.546.674,87:

a) vincoli derivanti da leggi e principi contabili per euro 16.407.653,42;

b) vincoli derivanti da trasferimenti per euro 98.139.021,45.

4. In applicazione dell'art. 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, nei limiti indicati nell'allegato C.

5. Al prelievo di somme dai fondi di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.

Art. 10.

Stabilizzazione contributo alla Città metropolitana di Torino e alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

1. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2019, il contributo annuale previsto dall'art. 24, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni») al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle specifiche funzioni conferite dalla Regione alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ed alla Città metropolitana di Torino, è stabilito rispettivamente in euro 4.000.000,00 e in euro 2.000.000,00 da iscriverne nella missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Art. 11.


Copertura finanziaria di leggi regionali approvate in fase di esercizio provvisorio

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), alla copertura degli oneri:

a) di cui all'art. 111, comma 1, della medesima legge si provvede mediante gli stanziamenti della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

b) di cui all'art. 111, comma 2, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 16, programma 16.01, titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

c) di cui all'art. 111, comma 3, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 16, programma 16.01, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;



d) di cui all'art. 111, comma 4, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 16, programma 16.01, titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

e) di cui all'art. 111, comma 5, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

f) di cui all'art. 111, comma 6, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01, programma 01.03, titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

g) di cui all'art. 111, comma 7, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01, programma 01.03, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

h) di cui all'art. 111, comma 8, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01, programma 01.03, titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 2 (Istituzione del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato mediante fusione dei comuni di Lu e di Cuccaro Monferrato in Provincia di Alessandria), agli oneri di cui all'art. 12 della medesima legge si provvede mediante gli stanziamenti della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 della legge regionale 1° marzo 2019, n. 6 (Nuove norme in materia di politiche giovanili), alla copertura degli oneri di cui all'art. 21 della medesima legge si provvede mediante gli stanziamenti della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.02 (Giovani), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 1° marzo 2019, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 «Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali -CAL e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34» «Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali») alla copertura degli oneri di cui all'art. 2 della medesima legge si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Art. 12.

Manufacturing Technology Competence Center - MTCC

1. La Regione promuove in collaborazione con il Politecnico di Torino e con gli altri soggetti pubblici interessati la realizzazione di un centro denominato Manufacturing Technology Competence Center (MTCC) per il trasferimento tecnologico e l'innovazione dal sistema della ricerca al sistema produttivo destinato a ospitare infrastrutture di ricerca, attività di ricerca collaborativa tra imprese e centri di ricerca, dimostratori tecnologici,

formazione professionalizzante e continua e altre iniziative connesse, nonché di un centro denominato Piattaforma aerospazio destinato a ospitare analoghe attività e iniziative rivolte alle imprese, in particolare piccole e medie imprese, del settore aerospazio.

2. La Giunta regionale disciplina le modalità attuative per assicurare il coordinamento delle azioni e gli strumenti per definire i compiti riconducibili alla responsabilità delle singole parti.

3. Le attività ed i costi ammissibili finanziati dalla Regione riguardano l'edificazione della struttura, la realizzazione di spazi tecnologicamente attrezzati nonché l'acquisizione di attrezzature di ricerca.

4. Per gli oneri di cui al presente articolo, è iscritto in un apposito capitolo del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.03 (Ricerca e innovazione), titolo 2 (Spese in conto capitale), uno stanziamento pari a complessivi euro 30.000.000,00 di cui euro 1.000.000,00 per l'anno 2019, euro 12.000.000,00 per l'anno 2020 e euro 17.000.000,00 per l'anno 2021.

Art. 13.

Disposizioni transitorie in materia di commercio su area pubblica


1. Fino all'aggiornamento dei criteri regionali per il rilascio delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), trova applicazione la disciplina amministrativa già adottata in sede regionale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

2. Le concessioni esistenti all'entrata in vigore della presente disposizione sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

Art. 14.

Sostituzione mezzi agricoli

1. Nell'importo di euro 5.424.289,00 riportato nell'allegato B alla presente legge, iscritto alla missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), è ricompreso l'importo di euro 2.000.000,00 da destinarsi ad ammodernamento di mezzi e strutture e ad altre iniziative in campo agricolo volte al miglioramento della qualità dell'aria.



Art. 15.

Disposizioni in materia di cultura

1. Le disposizioni relative all'istituzione del Fondo della cultura, di cui all'art. 46, comma 1, lettere *ab*), della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 16.

Manutenzione straordinaria Forte di Fenestrelle

1. Al fine di sostenere i lavori di messa in sicurezza e il recupero strutturale del Forte di Fenestrelle, è iscritto per l'esercizio 2020 in un apposito capitolo del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nella missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (Spese in conto capitale), uno stanziamento pari a euro 500.000,00, da erogare all'Associazione progetto San Carlo - Forte di Fenestrelle - Onlus.

Capo II

MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28

1. All'art. 10, comma 01, della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed innovazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), dopo le parole «può essere svolto» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998».

2. I commi 02 e 03 dell'art. 10 della legge regionale n. 28/1999 sono abrogati.

Art. 18.

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

1. Dopo il comma 3, dell'art. 5 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007) è inserito il seguente:

«3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono concesse nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato erogati in regime *de minimis*.».

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18

1. All'art. 11, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie), dopo la parola «pagamento» sono inserite le seguenti: «della quota capitale e della quota interessi».

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2016, n. 23

1. All'art. 26, comma 7, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), le parole: «e gli enti di gestione delle aree protette» sono soppresse.

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24

1. L'allegato B di cui all'art. 16, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie), relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020 - Programma operativo della Regione Piemonte, è sostituito dall'allegato D alla presente legge.

Art. 22.


Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1

1. All'art. 38, comma 2, lettera *a*), della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7") le parole «l'intero ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «il 90 per cento».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 1/2018 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il 10 per cento del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia, di cui al capo V della presente legge, iscritto nel capitolo d'entrata 11315 "Gettito derivante dal Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (legge 28 dicembre 1995, n. 549)" del titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati), del bilancio regionale, è destinato ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. Ai relativi oneri, quantificati nell'importo di euro 1.200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'art. 15, comma 1, lettera *b*, della presente legge.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è istituito, nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.03 (Rifiuti), titolo 1 (Spese correnti), macroaggregato 1.4 (Trasferimenti correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, il capitolo di spesa "Trasferimenti alle amministrazioni locali per il disagio derivante dalla presenza sul territorio di discariche o impianti di incenerimento



senza recupero di energia”, con lo stanziamento, per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, di euro 1.200.000,00.

2-quater. Le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni aventi diritto sono stabilite secondo le seguenti percentuali e sulla base dei criteri generali di cui all’art. 3, comma 30, della legge n. 549/1995:

a) 20 per cento sulla base delle caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati;

b) 10 per cento sulla base della superficie dei comuni interessati;

c) 40 per cento sulla base della popolazione residente nell’area interessata;

d) 30 per cento sulla base del sistema di viabilità asservita.

2-quinquies. Si considerano comuni limitrofi a quello sede della discarica i comuni i cui territori ricadono in una distanza di 2 chilometri dal perimetro esterno della discarica. Per quanto attiene al criterio del sistema della viabilità asservita, si considerano comuni limitrofi, quelli i cui territori sono compresi in un intorno di 3 chilometri dal perimetro esterno dell’impianto. Le modalità di dettaglio ai fini dell’attuazione della ripartizione di cui ai precedenti periodi sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.”.

3. Al comma 6 dell’art. 38 della legge regionale n. 1/2018 le parole “derivanti dal” sono soppresse.

4. Dopo il comma 6 dell’art. 38 della legge regionale n. 1/2018 è aggiunto il seguente:

“*6-bis.* La quota del 10 per cento del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia, di cui al comma *2-bis*, dovuta per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 3, comma 27, della legge n. 549/1995, è riconosciuta e quantificata nell’importo massimo di euro 500.000,00. Ai relativi oneri si provvede incrementando, per tale importo e limitatamente all’annualità 2019, lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione di cui al comma *2-ter* con copertura da maggiori entrate derivanti dall’applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell’art. 15, comma 1, lettera b, della presente legge.».

Art. 23.

Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2018, n. 9

1. Il comma 1 dell’art. 5 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di promozione dei metodi sostitutivi alla sperimentazione animale) è sostituito dal seguente: «1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati nell’esercizio finanziario 2019 in euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa, nell’esercizio finanziario 2020 in euro 100.000,00 e nell’esercizio finanziario 2021 in euro 150.000,00, iscritti nell’ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, si fa fronte mediante pari riduzione delle dotazioni finanziarie stanziare per gli anni 2019, 2020 e 2021 nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).».

2. All’art. 5, comma 2, della legge regionale n. 9/2018, le parole «per l’anno 2018 e per l’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2019 e per l’anno 2020».

3. All’art. 5, comma 3, della legge regionale n. 9/2018, le parole «per il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2021».

Art. 24.

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1

1. All’art. 111, comma 4, della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), dopo le parole «in euro 1.6000.000,00» è aggiunta la parola «annui».

2. All’art. 111, comma 7, della legge regionale n. 1/2019, le parole «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno degli anni 2020 e 2021».

3. All’art. 111, comma 8, della legge regionale n. 1/2019, le parole «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Art. 25.

Abrogazioni

1. L’art. 22 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020) è abrogato.

2. L’art. 21 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020) è abrogato.

3. Il regolamento regionale 9 novembre 2015, n. 6/R (Disciplina dei criteri e delle modalità relativi alle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione dell’art. 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 «Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte») è abrogato.

Art. 26.

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 marzo 2019

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

19R00174



LEGGE REGIONALE 26 marzo 2019, n. 10.

Ulteriori disposizioni di riordino dell'ordinamento regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 - supplemento n. 4 del 28 marzo 2019)

La competente commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1976, n. 28

1. Il quinto comma dell'art. 9 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa) è sostituito dal seguente:

«5. Dalle quote da versare alla regione ai sensi dei commi precedenti, le cooperative a proprietà indivisa possono trattenere a titolo definitivo, a decorrere dall'ottavo anno successivo a quello in cui ha avuto luogo la stipula della convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il 15 per cento della quota di cui alla lettera a), precedentemente rivaluta, per alimentare il fondo di manutenzione straordinaria nonché per sopraggiunti oneri imprevisi relativi agli interventi finanziati, gestito dalle cooperative medesime, al quale contribuiscono, ove necessario, con proprie quote. A decorrere dalle rivalutazioni relative all'anno 2020, la percentuale può essere elevata di un ulteriore 10 per cento a seguito di situazioni urgenti ed indifferibili evidenziate nel bilancio delle cooperative, certificato ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14

1. Al comma 2 dell'art. 7-bis alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della «Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie») il periodo «in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio» è sostituito dal seguente: «in cui sia stata esercitata l'azione penale da parte del pubblico ministero attraverso la richiesta di rinvio in giudizio o il decreto di citazione in giudizio».

2. Il comma 3 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 14/2007 è abrogato.

Art. 3.

Modifica alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19

1. Il comma 2-bis dell'art. 4 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della società per azioni denominata Società di committenza Regione Piemonte S.p.a. (S.C.R. - Piemonte). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte - ARES-Piemonte), è abrogato.

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3

1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), le parole «fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b)».

2. Al comma 1, dell'art. 11 della legge regionale n. 3/2010, le parole: «anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) ed i)» sono sostituite dalle seguenti: «anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) ed i)».

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 33 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale) sono aggiunte infine le parole: «e del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49-quarter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)».

2. La lettera a) del comma 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 1/2019 è sostituita dalla seguente:


«a) agli uffici comunali, al comando dei vigili del fuoco e all'ASL territorialmente competenti per l'esercizio delle rispettive attività di vigilanza;».

3. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 95 della legge regionale n. 1/2019 le parole: «euro 300,00 per ettaro o frazione di ettaro» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300,00 per ettaro, proporzionale alla superficie.».

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 95 della legge regionale n. 1/2019 le parole: «euro 150,00 per ettaro o frazione di ettaro» sono sostituite dalle seguenti: «euro 150,00 per ettaro, proporzionale alla superficie.».

5. Al comma 3 dell'art. 99 della legge regionale n. 1/2019 le parole: «euro 250,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300,00».

6. Al comma 5 dell'art. 99 della legge regionale n. 1/2019 le parole: «da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000,00 ad euro 15.000,00».



7. Al comma 3 dell'art. 102 della legge regionale n. 1/2019 le parole: «euro 500,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 750,00».

8. Al comma 4 dell'art. 102 della legge regionale n. 1/2019 le parole: «euro 250,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300,00».

9. Al comma 9 dell'art. 102 della legge regionale n. 1/2019 le parole: «euro 500,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 750,00».

10. Il comma 2 dell'art. 104 della legge regionale n. 1/2019 è sostituito dal seguente:

«2. L'accertamento di non conformità, come definite all'art. 13, comma 1, lettere *b*) e *c*) del R.R. n. 3/2016, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1000,00.»

11. Il comma 3 dell'art. 104 della legge regionale n. 1/2019 è abrogato.

12. La lettera *vv*) del comma 1 dell'art. 110 della legge regionale n. 1/2019 è abrogata.

Art. 6.

Reviviscenza della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo) vige nuovamente fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 37 della legge regionale n. 1/2019.

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3

1. La lettera *d*) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità) è sostituita dalla seguente:

«*d*) promuove il ruolo del Disability Manager, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 (Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità), e ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e all'art. 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)».

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15

1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 «Legge quadro in materia di incendi boschivi»), è aggiunto il seguente:

«2-bis. È vietato l'abbruciamento dei residui colturali del riso nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 marzo dell'anno successivo. A tale divieto si deroga in presenza di suoli asfittici, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta. Tali suoli sono individuati mediante specifico provvedimento della giunta regionale.»

Art. 9.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non derivano nuovi o maggiori oneri diretti o indiretti a carico del bilancio regionale, in quanto agli stessi si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disciplinate nell'ordinamento regionale.

Art. 10.

Contributo regionale alla candidatura del Comune di Torino all'organizzazione del torneo internazionale di tennis Atp Finals

1. Al fine di sostenere la candidatura del Comune di Torino per l'organizzazione del torneo internazionale di tennis professionistico Atp Finals 2021-2025 e di concorrere alla copertura del correlato piano finanziario, è stabilito un contributo pluriennale complessivo pari a euro 7.500.000,00.

2. Per l'esercizio 2021, il correlato impegno finanziario pari ad euro 600.000,00, è garantito dalle risorse già stanziare per grandi eventi sportivi nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti).

3. Per il finanziamento della quota pari a ad euro 6.900.000,00 è autorizzata la spesa annuale di euro 1.725.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari compresi tra il 2022 ed il 2025.

Art. 11.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 26 marzo 2019

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

19R00176



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 marzo 2019, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: «Disciplina degli adempimenti in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti (articoli 15, comma 3 e 16 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1)».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 - S.O. 3 del 21 marzo 2019)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Visti gli articoli 15, comma 3 e 16 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 35-8561 del 15 marzo 2019;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Disciplina degli adempimenti in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti (articoli 15, comma 3, e 16 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1)».

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del capo V della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44, e 24 maggio 2012, n. 7):

a) la dichiarazione annuale sui quantitativi prodotti nell'anno e sui versamenti effettuati;

b) la richiesta di pagamento in misura ridotta e le connesse dichiarazioni;

c) le comunicazioni che gli enti competenti sono tenuti ad effettuare alla Regione ai fini della gestione del tributo;

d) il rimborso delle somme indebitamente o erroneamente versate;

e) l'individuazione delle strutture regionali competenti in materia.

2. Il regolamento individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio devono raggiungere per poter beneficiare del pagamento del tributo in misura ridotta e, ove ritenuto necessario, le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovvalli, quali elementi che consentono di poter usufruire della riduzione e stabilisce le relative modalità di verifica, definendo inoltre i termini di adeguamento.

Art. 2.

Dichiarazione annuale

1. La dichiarazione annuale sui quantitativi prodotti nell'anno e sui versamenti effettuati deve essere presentata dai gestori dell'attività di stoccaggio definitivo o degli impianti di incenerimento senza recupero di energia e deve contenere i dati identificativi del dichiarante e del suo legale rappresentante, quelli dell'impianto e gli estremi della relativa autorizzazione, i prospetti dei quantitativi conferiti nell'anno distintamente per tipologia, di liquidazione del tributo e dei versamenti trimestrali e a saldo, nonché ogni elemento utile ai fini della liquidazione del tributo.

2. La dichiarazione è resa su modello appositamente predisposto e approvato con determinazione del dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di gestione dei tributi, sentito il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.

3. La determinazione di cui al comma 2 disciplina anche la forma analogica o digitale del modello e le modalità di presentazione.

Art. 3.

Percentuale minima di recupero per il pagamento in misura ridotta

1. Per beneficiare del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 1/2018, i gestori degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio da cui originano gli scarti e sovvalli da collocare in discarica sono tenuti a rispettare le indicazioni di cui all'allegato 1, lettera A.

2. La riduzione si applica nel caso di raggiungimento della percentuale minima di recupero oppure nel caso di non superamento della percentuale massima di scarto indicate per le specifiche tipologie impiantistiche individuate nell'allegato 1, lettera B.

3. Per gli impianti con più linee impiantistiche, la verifica della percentuale di riferimento è calcolata su ogni linea impiantistica.

4. I rifiuti recuperabili derivanti dagli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere destinati direttamente agli impianti di recupero finale, oppure ai cicli di produzione o di consumo, senza necessità di ulteriori trattamenti.

Art. 4.

Richiesta di pagamento in misura ridotta e dichiarazioni connesse

1. La richiesta di pagamento in misura ridotta deve contenere i dati identificativi del richiedente e del suo legale rappresentante, quelli dell'impianto e gli estremi della relativa autorizzazione e, per ogni linea impiantistica e con riferimento ai dati e ai valori costituenti obiettivo da raggiungere per l'anno in corso, gli elenchi e i quantitativi dei rifiuti in ingresso e dei materiali in uscita al fine di determinare le percentuali di recupero o di scarto secondo le formule ed i relativi limiti di cui all'allegato 1.



2. La richiesta è valida anche per gli anni successivi se dalla dichiarazione di cui al comma 3 risulta, per ogni anno, il raggiungimento delle percentuali previste. Viceversa, se dalla dichiarazione risulta che la percentuale di recupero non è stata raggiunta o la percentuale di scarto è stata superata ovvero se la dichiarazione non è presentata, fermo restando l'obbligo di provvedere al conguaglio del tributo in misura intera, la richiesta si intende automaticamente decaduta e per l'anno successivo, ricorrendone le condizioni, deve essere ripresentata nei termini di cui all'art. 6, comma 3.

3. Per ogni anno di riferimento il soggetto autorizzato, richiedente o avente causa, è tenuto a presentare una dichiarazione di effettivo raggiungimento delle percentuali di recupero o di non superamento delle percentuali di scarto.

4. La richiesta e la dichiarazione di cui al presente articolo sono rese su modelli appositamente predisposti e approvati con determinazione del dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di gestione dei tributi, sentito il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.

5. La determinazione di cui al comma 4 disciplina anche la forma analogica o digitale dei modelli e le modalità di presentazione alla Regione e, in copia, al gestore dell'attività di stoccaggio definitivo o dell'impianto di incenerimento.

Art. 5.

Rimborsi

1. Se dalla dichiarazione annuale risulta un saldo a credito lo stesso, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60, e successive modificazioni e integrazioni, deve essere portato in diminuzione del tributo dovuto per l'anno successivo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1 per il rimborso delle somme indebitamente o erroneamente versate si applicano le vigenti disposizioni, in quanto compatibili.

3. Le domande devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dei tributi secondo le modalità dalla stessa struttura indicate.

Art. 6.

Termini

1. La dichiarazione annuale di cui all'art. 2 deve essere presentata entro il mese di gennaio di ciascun anno per l'anno precedente.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1 deve essere eseguito il versamento a saldo del tributo dovuto risultante dalla stessa dichiarazione.

3. La richiesta di cui all'art. 4, comma 1, deve essere presentata entro il mese di marzo di ciascun anno per l'anno in corso, salvo quanto previsto dal comma 4 e ferme restando le disposizioni di cui allo stesso art. 4, comma 3, ed ha valore autorizzativo con effetto dal primo versamento trimestrale, senza pregiudizio per le verifiche che l'amministrazione può eseguire in qualsiasi momento, attraverso i mezzi e gli strumenti consentiti dalla legge, in esercizio del potere di accertamento.

4. Nel caso di inizio dell'attività la richiesta di pagamento in misura ridotta deve essere presentata, entro il mese successivo a quello di inizio dell'attività, sempre che l'attività medesima abbia avuto inizio almeno entro il terzo trimestre dell'anno, ed ha valore autorizzativo con effetto dal primo versamento utile.

5. La dichiarazione di cui all'art. 4, comma 3, deve essere presentata ogni anno per l'anno precedente nei termini di cui al comma 1.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2018 si ritengono valide le richieste di pagamento in misura ridotta già presentate ai sensi delle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2017.

2. I termini per la presentazione della richiesta di pagamento in misura ridotta per l'anno 2018 sono prorogati al 30 aprile 2019.

3. Nelle more dell'approvazione del modello di cui all'art. 3 continua ad essere utilizzato il modello approvato ai sensi delle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2017.

4. I termini per la presentazione della richiesta di pagamento in misura ridotta per l'anno 2019 sono prorogati al 30 aprile 2019.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 18 marzo 2019.

*p. il Presidente
il Vice Presidente*
RESCHIGNA

(*Omissis*).

19R00175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2019, n. 4/R.


Regolamento regionale recante: «Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8-bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.».

*(Pubblicato nel Supplemento n. 4
al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
n. 13 del 28 marzo 2019)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;



Visto l'art. 8-bis, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56;

Visto l'art. 46, comma 10, delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 34-8599 del 22 marzo 2019;

Emana

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: «ATTUAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL PIEMONTE (PPR), AI SENSI DELL'ART. 8-BIS, COMMA 7, DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977 N. 56 (TUTELA E USO DEL SUOLO) E DELL'ART. 46, COMMA 10, DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR.».

(Omissis).

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 8-bis, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'art. 46, comma 10, delle norme di attuazione (d'ora innanzi: NdA) del Piano paesaggistico regionale (d'ora innanzi: Ppr) disciplina, ai sensi dell'art. 145, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali del paesaggio» (d'ora innanzi: Codice) e dell'art. 4, comma 1, dell'Accordo del 14 marzo 2017 stipulato tra l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Piemonte ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice (d'ora innanzi: Accordo), le modalità di attuazione del Ppr dettando disposizioni procedurali per:

a) l'adeguamento al Ppr degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 5, comma 2, delle NdA;

b) l'esame delle varianti agli strumenti di pianificazione che non costituiscono adeguamento di cui all'art. 46, comma 9, delle NdA;

c) la verifica di conformità degli interventi soggetti a procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice e all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) con le disposizioni normative del Ppr;

d) la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali (d'ora innanzi: MiBAC) ai procedimenti per le varianti di adeguamento al Ppr e per le altre varianti agli strumenti di pianificazione; anche per quanto attiene alla positiva verifica da parte del medesimo MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici al Ppr, ai sensi dell'art. 146, comma 5, secondo periodo del Codice;

e) la realizzazione dei progetti e programmi strategici previsti dal Ppr.

Art. 2.

Attuazione del Ppr

1. L'attuazione del Ppr, ai sensi dell'art. 5 delle NdA, avviene mediante:

a) il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti, rivolte a tutti gli strumenti generali e settoriali di governo del territorio alle diverse scale, compresi i piani d'area delle aree protette, espressamente richiamate ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 56/1977 nella deliberazione del Consiglio regionale 3 ottobre 2017, n. 233-35836 di approvazione del Ppr e contenute nelle NdA (art. 3, comma 9, art. 13, commi 11, 12 e 13, art. 14, comma 11, art. 15, commi 9 e 10, art. 16, commi 11, 12 e 13, all'art. 18, commi 7 e 8, all'art. 23, commi 8 e 9, art. 26, comma 4, art. 33, commi 5, 6, 13 e 19, art. 39, comma 9 e art. 46, commi 6, 7, 8, 9) e nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, che prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili e che sono di immediata applicazione per gli interventi sul territorio;

b) l'adeguamento degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 5, comma 2, delle NdA attraverso il recepimento dell'intero apparato previsionale del Ppr;

c) la coerenza e l'armonizzazione, ai sensi dell'art. 46, comma 1, delle NdA, degli atti di pianificazione e delle politiche di settore, nonché delle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione europea del paesaggio;

d) la verifica di conformità al Ppr dei piani paesistici o territoriali a valenza paesaggistica di cui all'art. 3, commi 5, 6, e 7 delle NdA;

e) la promozione e realizzazione dei programmi e progetti strategici in esso riconosciuti;

f) la predisposizione di strumenti di approfondimento sui temi del paesaggio.

2. Ai fini dell'adeguamento al Ppr degli strumenti di pianificazione, anche con riferimento ai contenuti dell'art. 3, comma 4, delle NdA, è necessario:

a) perseguire gli obiettivi;


b) definire le azioni di pianificazione in coerenza con gli indirizzi;

c) dare attuazione alle direttive;

d) rispettare le prescrizioni e le specifiche prescrizioni d'uso.

3. Ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, delle NdA e dell'art. 8 della legge regionale n. 56/1977:

a) per «indirizzi» si intendono le previsioni di orientamento e i criteri per il governo del territorio e del paesaggio rivolti alla pianificazione alle diverse scale, rispetto ai quali gli enti territoriali competenti possono esercitare una motivata discrezionalità nelle modalità di recepimento, purché in coerenza con le finalità e gli obiettivi individuati dal Ppr;



b) per «direttive» si intendono le previsioni che devono essere obbligatoriamente osservate nella elaborazione dei piani settoriali, dei piani territoriali e dei piani urbanistici alle diverse scale, previa puntuale verifica in sede di redazione del piano o della variante; eventuali scostamenti devono essere argomentati e motivati tecnicamente;

c) per «prescrizioni» e «specifiche prescrizioni d'uso» si intendono le previsioni vincolanti che presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati e che prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione.

4. Il Comitato tecnico interistituzionale, istituito ai sensi del Protocollo d'intesa del 28 marzo 2008 fra l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la regione per le attività di formazione congiunta e successiva attuazione del Piano paesaggistico regionale, concorre al processo di attuazione del Ppr, attraverso eventuali indicazioni da formulare per la sua applicazione e per monitorare e agevolare i processi di adeguamento degli strumenti di pianificazione, nonché attraverso la redazione di linee guida e atti di indirizzo, predisposti anche in relazione al processo di semplificazione in materia di autorizzazione paesaggistica, sulla base di quanto previsto nell'Accordo.

5. Nell'ambito dei procedimenti di adeguamento degli strumenti di pianificazione il MiBAC opera attraverso il relativo Segretariato regionale per il Piemonte (d'ora innanzi: Segretariato), il quale manifesta per l'intero ambito territoriale regionale l'univoco parere di competenza della relativa Amministrazione, acquisendo le risultanze dell'istruttoria tecnica svolta dalle competenti Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio (d'ora innanzi: Soprintendenza) secondo le modalità organizzative vigenti dello stesso MiBAC.

6. Ai fini della valutazione degli strumenti di pianificazione in adeguamento al Ppr, secondo quanto previsto all'art. 8-bis, comma 6, della legge regionale n. 56/1977, è istituito un Tavolo tecnico costituito dalla regione (Settori copianificazione urbanistica e territorio e paesaggio della Direzione ambiente, governo e tutela del territorio) e dal MiBAC (Segretariato e Soprintendenza); il Tavolo è convocato e gestito dalla regione, per il tramite dei settori di riferimento in relazione alla tipologia dello strumento di pianificazione oggetto di adeguamento, che possono coinvolgere ulteriori soggetti, appartenenti alla regione o ad altri enti, qualora ritenuto necessario.

7. Il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) e la regione periodicamente relazionano al Comitato tecnico di cui al comma 4 in merito alle attività di conformazione e adeguamento degli strumenti di pianificazione al Ppr, nonché per le altre attività di attuazione del Ppr, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4, comma 2, dell'Accordo.

8. L'attuazione del Ppr avviene, oltre che attraverso il rispetto delle sue previsioni e l'adeguamento degli strumenti di pianificazione, mediante la realizzazione dei progetti e programmi strategici di cui all'art. 44 delle NdA, la promozione di azioni e interventi attuati mediante la legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio), nonché attraverso la realizzazione di ulteriori strumenti di ausilio alla piani-

ficazione e alla progettazione quali linee guida, manuali, cataloghi e repertori di buone pratiche.

Art. 3.

Provvedimenti di specificazione

1. Gli adeguamenti al Ppr sono predisposti secondo le indicazioni generali contenute nel presente regolamento; la Giunta regionale può predisporre ulteriori provvedimenti con i quali definire specifiche di carattere tecnico e applicativo inerenti all'adeguamento degli strumenti di pianificazione al Ppr.

2. Gli allegati A, B, C e D al presente regolamento costituiscono specifiche tecniche finalizzate a fornire supporto nel processo di adeguamento del Piano regolatore generale (Prg) al Ppr e nell'attività di verifica per la coerenza delle varianti agli strumenti urbanistici precedenti alla variante di adeguamento al Ppr stesso e possono essere modificati o integrati con deliberazione della Giunta regionale.

Capo II

PIANI SETTORIALI E PIANI D'AREA

Art. 4.


Adeguamento al Ppr

1. I nuovi strumenti della pianificazione settoriale e le loro varianti, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 6, lettera c), della legge regionale n. 56/1977 garantiscono il rispetto e l'attuazione delle previsioni del Ppr, dimostrando negli elaborati di piano la coerenza con gli obiettivi, gli indirizzi contenuti nelle schede degli ambiti di paesaggio e le disposizioni normative contenute negli articoli delle NdA e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte - prima parte.

2. La regione provvede ad assicurare la coerenza e l'armonizzazione con le disposizioni del Ppr dei propri atti di pianificazione e delle politiche di settore vigenti, quali quelli a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché delle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio, come specificato all'art. 46, comma 1, delle NdA, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 4, comma 1, ultimo periodo dell'Accordo.

3. Il coinvolgimento del MiBAC nella verifica della coerenza al Ppr dei piani regionali è assicurato dalla consultazione obbligatoria dei relativi uffici competenti (Segretariato e Soprintendenza) nell'ambito del processo di valutazione ambientale strategica, in qualità di soggetto con competenza ambientale.

4. I piani d'area vigenti, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 6, lettera d), della legge regionale n. 56/1977 sono sottoposti alla verifica di conformità di cui all'art. 3, comma 7, delle NdA. Il rispetto e l'attuazione delle previsioni del Ppr è verificato dal Tavolo tecnico di cui all'art. 2, comma 6 del presente regolamento; le risultanze della verifica sono esplicitate in un verbale conclusivo delle attività del Tavolo, nel quale è dichiarata



la conformità al Ppr, ovvero, in caso di non conformità, la necessità di attivare le procedure per la variante di adeguamento del piano d'area al Ppr.

5. Le varianti ai piani d'area vigenti garantiscono il rispetto e l'attuazione delle previsioni del Ppr limitatamente alle aree da esse interessate, come previsto all'art. 46, comma 9, delle NdA; la Relazione di piano d'area contiene uno specifico capitolo che, anche mediante il supporto di tavole e cartogrammi, illustra adeguatamente la coerenza della variante con il Ppr.

6. I nuovi piani d'area avviati successivamente all'entrata in vigore del Ppr garantiscono il rispetto e l'attuazione delle previsioni del Ppr; la Relazione di piano d'area contiene uno specifico capitolo che, anche mediante il supporto di tavole e cartogrammi, illustra adeguatamente la coerenza del nuovo piano con i contenuti del Ppr.

Art. 5.

Regime transitorio

1. Gli strumenti di pianificazione di cui al presente capo già adottati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore del Ppr integrano la Relazione di piano con uno specifico capitolo che, anche mediante il supporto di tavole e cartogrammi, illustra adeguatamente il rispetto delle previsioni degli strumenti con il Ppr stesso.

Capo III

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE E DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Art. 6.

Ruolo della pianificazione d'area vasta

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 7, delle NdA, nell'ambito del processo di adeguamento il ruolo della pianificazione provinciale e della città metropolitana è principalmente finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica di livello sovracomunale, con particolare riferimento al quadro strutturale, agli ambiti di paesaggio, nonché al sistema delle reti e dei progetti e programmi strategici, mediante l'approfondimento delle tematiche trattate dal Ppr e attraverso il coordinamento della pianificazione locale.

2. I piani territoriali provinciali e della città metropolitana in sede di adeguamento al Ppr riconoscono i contenuti degli strumenti urbanistici già eventualmente adeguati al Ppr stesso.

3. I piani territoriali provinciali e della città metropolitana in sede di adeguamento al Ppr provvedono, ai sensi dell'art. 3, comma 6, delle NdA, alla medesima verifica di conformità dei piani paesistici provinciali vigenti, che sono così inseriti all'interno del piano territoriale provinciale o metropolitano, come precisato all'art. 20, comma 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Piani territoriali di coordinamento provinciali

1. Il processo di adeguamento dei piani territoriali di coordinamento provinciali, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 6, lettera a) della legge regionale n. 56/1977, così come definito all'art. 2 del presente regolamento, richiede una revisione complessiva dei piani stessi, che dia piena attuazione a quanto richiesto dal Ppr, e la conseguente predisposizione di una variante formata e approvata secondo il procedimento di cui all'art. 7-bis della legge regionale n. 56/1977.

2. I piani territoriali di coordinamento provinciali garantiscono il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'art. 2, comma 1, lettera a) e degli obiettivi, degli indirizzi e delle direttive del Ppr; uno specifico capitolo della Relazione del Piano descrive adeguatamente, anche con l'ausilio di eventuali tabelle o cartogrammi illustrativi, in quale modo viene dato riscontro ai contenuti presenti nei diversi elaborati del Ppr stesso, con particolare riferimento alle norme di attuazione i cui disposti sono espressamente rivolti alla pianificazione provinciale.

3. Il piano territoriale predisposto ai fini dell'adeguamento al Ppr è trasmesso contestualmente alla regione e al MiBAC (Segretariato e Soprintendenza), per l'espressione del parere di cui all'art. 8-bis, comma 6, lettera a), della legge regionale n. 56/1977; l'attività istruttoria può essere effettuata dal Tavolo tecnico di cui all'art. 2, comma 6 del presente regolamento.


4. La regione entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti esprime il proprio parere alla provincia, secondo quanto previsto all'art. 7-bis, comma 7 della legge regionale n. 56/1977; il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) nei medesimi termini temporali esprime il proprio parere alla provincia che, acquisiti entrambi i pareri, recepisce le indicazioni in essi contenute e provvede all'elaborazione definitiva e all'approvazione del piano territoriale.

Art. 8.

Piano territoriale generale della città metropolitana

1. Il piano territoriale generale della città metropolitana come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 56/1977, assume a tutti gli effetti valore di piano territoriale di coordinamento; esso costituisce strumento di attuazione delle previsioni del Ppr e pertanto è formato e approvato in adeguamento al Ppr stesso, secondo il procedimento di cui all'art. 7-bis della legge regionale n. 56/1977.

2. Il piano territoriale generale della città metropolitana garantisce il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'art. 2, comma 1, lettera a) e degli obiettivi, degli indirizzi e delle direttive del Ppr; uno specifico capitolo della Relazione del Piano descrive adeguatamente, anche con l'ausilio di eventuali tabelle o cartogrammi illustrativi, in quale modo viene dato riscontro ai contenuti presenti nei diversi elaborati del Ppr stesso, con particolare riferimento alle norme di attuazione i cui disposti sono espressamente rivolti alla pianificazione della città metropolitana.



3. Il piano territoriale generale della città metropolitana predisposto ai fini dell'adeguamento al Ppr è trasmesso contestualmente alla regione e al MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) per l'espressione del parere di cui all'art. 8-bis, comma 6, lettera a) della legge regionale n. 56/1977, formulato a seguito dell'attività di istruttoria e di condivisione che può essere effettuata dal Tavolo tecnico di cui all'art. 2, comma 6 del presente regolamento.

4. La regione entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti esprime il proprio parere alla città metropolitana, secondo quanto previsto all'art. 7-bis, comma 7 della legge regionale n. 56/1977; il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) nei medesimi termini temporali esprime il proprio parere alla città metropolitana che, acquisiti entrambi i pareri, recepisce le indicazioni in essi contenute e provvede all'elaborazione definitiva e all'approvazione del piano territoriale.

Capo IV

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Art. 9.

Ruolo della pianificazione urbanistica

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 7, delle NdA, nell'ambito del processo di adeguamento il ruolo della pianificazione urbanistica, in forma singola o associata, è principalmente finalizzato alla tutela, salvaguardia e valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche e alla riqualificazione dei territori di propria competenza, con particolare attenzione alle specificazioni dei beni paesaggistici ricadenti nel territorio comunale e delle componenti paesaggistiche riconosciute dal Ppr stesso; la pianificazione locale, attraverso l'adeguamento dei piani regolatori, anche intercomunali, costituisce il riferimento per gli approfondimenti alla scala urbanistico-edilizia delle tematiche trattate dal Ppr.

Art. 10.

Adeguamento al Ppr

1. Il processo di adeguamento al Ppr dei piani regolatori generali (Prg), ai sensi dell'art. 8-bis, comma 6, lettera a) della legge regionale n. 56/1977, così come definito all'art. 2 del presente regolamento, richiede una revisione complessiva e la conseguente predisposizione di una variante generale al piano regolatore come previsto dall'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 56/1977, in quanto variante che interessa l'intero territorio comunale e può modificare le previsioni urbanistiche vigenti, l'impianto strutturale e l'apparato normativo del Prg.

2. Dall'entrata in vigore del Ppr non possono essere adottati nuovi piani regolatori, varianti generali o revisioni allo strumento urbanistico che non siano comprensivi dell'adeguamento al Ppr, ai sensi dell'art. 46, comma 7, delle NdA.

3. La variante di cui al comma 1 è formata e approvata secondo il procedimento di cui all'art. 15 della legge regionale n. 56/1977; l'art. 15-bis della medesima legge disciplina la conferenza di copianificazione e valutazione, alla quale partecipano il comune, la provincia o la

città metropolitana, la regione, il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza), con le modalità descritte nel regolamento regionale 23 gennaio 2017, n. 1/R «Disciplina della conferenza di copianificazione e valutazione prevista dall'art. 15-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e del ruolo e delle funzioni del rappresentante regionale».

4. Per l'adeguamento dei Prg al Ppr la regione, sulla base di programmi annuali approvati dalla Giunta regionale, concede ai comuni, alle unioni di comuni o alle loro forme associative contributi in conto capitale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica).


5. L'adeguamento dei Prg al Ppr realizzato per unioni o associazioni di comuni ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 56/1977 è soggetto a un contributo in conto capitale maggiorato rispetto al contributo previsto per l'adeguamento realizzato dal singolo comune, come stabilito all'art. 2 della legge regionale n. 24/1996.

6. Il comune che intende predisporre la variante al Prg di adeguamento al Ppr può richiedere un confronto tecnico, propedeutico all'avvio della procedura urbanistica per l'approvazione dello strumento di pianificazione, al settore Copianificazione urbanistica competente per territorio; a tal fine è convocato il Tavolo tecnico di cui all'art. 2, comma 6 e, a seguito della condivisione degli elementi conoscitivi del Ppr il comune avvia la procedura di variante di adeguamento ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 56/1977.

7. L'allegato A al presente regolamento specifica gli elaborati che il comune deve predisporre per dimostrare l'adeguamento al Ppr.

8. Nell'ambito delle procedure di adeguamento al Ppr i comuni possono proporre, in attuazione dell'art. 142, comma 3, del Codice e ai sensi dell'art. 14, comma 10, delle NdA, l'individuazione dei corpi idrici ritenuti, in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici, sulla base dei criteri di cui all'allegato C al presente regolamento. Il parere positivo sulle proposte dei comuni formulato dalla regione e dal MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) costituisce riconoscimento dell'irrilevanza paesaggistica del corpo idrico; l'insussistenza del vincolo paesaggistico assume efficacia, previa deliberazione della Giunta regionale di ratifica della derubricazione del corso d'acqua, con l'entrata in vigore della variante di adeguamento del Prg al Ppr.

9. Nel caso in cui, a seguito di specificazioni alla scala locale ovvero di riscontro di errori materiali, siano apportate precisazioni, secondo quanto previsto dall'art. 45 delle NdA, alla rappresentazione di beni paesaggistici di cui all'art. 136 e 157 del Codice, la nuova delimitazione, per la parte che ricade nel territorio del comune che effettua l'adeguamento al Ppr, è efficace dal momento della pubblicazione del progetto preliminare di cui all'art. 15, comma 7, della legge regionale n. 56/1977; per i beni di cui all'art. 142 del Codice il momento della pubblicazione del progetto preliminare evidenzia la nuova individuazione del bene stesso, essendo di fatto la tutela *ex lege* determinata dalla presenza del bene indipendentemente dalla sua individuazione nel Ppr o nel Prg; in entrambi i



casi è necessaria la previa condivisione della rappresentazione del bene con la regione e con il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza), nonché la previa informativa agli altri comuni interessati dalla modifica.

10. In sede di conferenza di copianificazione e valutazione la regione e il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) si esprimono sulla variante di adeguamento al Ppr ai sensi dell'art. 15-bis della legge regionale n. 56/1977 e del regolamento regionale 1/R/2017, con riferimento a tutte le previsioni del Prg, incluse quelle già presenti nel piano vigente; a tal fine nel periodo che intercorre tra la prima e la seconda seduta della prima conferenza di copianificazione può essere attivato il Tavolo tecnico di cui all'art. 2, comma 6 del presente regolamento, che procede all'istruttoria della variante; per particolari necessità il Tavolo può essere attivato anche nell'ambito della seconda conferenza di copianificazione. Il parere del MiBAC espresso in conferenza assume carattere vincolante in merito agli aspetti riguardanti i beni paesaggistici ai sensi dell'art. 15-bis, comma 5-bis, della legge regionale n. 56/1977.

11. Il provvedimento di approvazione della variante dichiara che il Prg è adeguato al Ppr; ai fini di quanto previsto dall'art. 146, comma 5, del Codice, il comune, dandone comunicazione alla regione, trasmette al MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) lo strumento urbanistico con la relativa deliberazione di approvazione, chiedendo la dichiarazione di positiva verifica dell'avvenuto adeguamento del Prg al Ppr. Il Segretariato, acquisito il parere della Soprintendenza, si pronuncia sulla positiva verifica di adeguamento del Prg al Ppr comunicando alla regione e al comune, in caso di esito positivo, la natura obbligatoria e non vincolante del parere del Soprintendente nell'ambito delle autorizzazioni di cui all'art. 146, comma 5, del Codice.

Art. 11.

Regime transitorio

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10, comma 2, nelle more dell'adeguamento di cui all'art. 10, qualsiasi variante al Prg, formata e approvata secondo il procedimento previsto dalla legge regionale n. 56/1977, deve garantire il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'art. 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento, nonché il rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle direttive del Ppr, limitatamente alle aree da essa interessate, come previsto dall'art. 46, comma 9, delle NdA.

2. Sino all'adeguamento di cui all'art. 10, le previsioni dei Prg vigenti alla data di entrata in vigore del Ppr si attuano con le modalità, dirette o indirette, previste dal Prg stesso, purché non in contrasto con le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'art. 2, comma 1, lettera a).

3. La Relazione illustrativa delle varianti di cui al comma 1 contiene uno specifico capitolo corredato da tavole o cartogrammi che illustra il rapporto tra la variante e il Ppr e dimostra come lo strumento urbanistico rispetti le previsioni del Ppr, secondo quanto previsto dall'allegato B al presente regolamento.

4. Per le varianti strutturali di cui all'art. 17, comma 4, della legge regionale n. 56/1977, il rispetto del Ppr è verificato nell'ambito della Conferenza di copianificazione e valutazione, disciplinata dall'art. 15-bis della legge regionale n. 56/1977 e dal regolamento regionale 1/R/2017.

5. Per le varianti semplificate di cui all'art. 17-bis della legge regionale n. 56/1977, ivi comprese quelle di cui al comma 15-bis del medesimo articolo, il rispetto del Ppr è verificato nell'ambito della conferenza di servizi; a tal fine il progetto corredato dalla relativa variante è accompagnato da un'apposita verifica del rispetto del Ppr, prodotta dal professionista incaricato della progettazione, sulla base di una specifica relazione predisposta secondo i contenuti dell'allegato B. Analoga documentazione è richiesta per la procedura semplificata di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), prevista dall'art. 17-bis, comma 6 della legge regionale n. 56/1977.


6. Per le varianti di cui all'art. 16-bis della legge regionale n. 56/1977, il rispetto del Ppr è verificato nell'ambito della conferenza di servizi; a tal fine la documentazione della variante è accompagnata da una specifica relazione adeguatamente motivata che dimostra il rispetto delle previsioni del Ppr.

7. Per le varianti parziali di cui all'art. 17, comma 5, della legge regionale n. 56/1977, all'inizio dello specifico capitolo della Relazione illustrativa dedicato ai rapporti con il Ppr, di cui al comma 3 del presente articolo, sono richiamati gli eventuali beni paesaggistici e le componenti paesaggistiche del Ppr presenti nell'area oggetto di variante e le disposizioni normative del Ppr interessate dalla variante stessa; nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr.

8. Il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) è obbligatoriamente consultato nell'ambito del processo di Valutazione ambientale strategica nelle procedure di approvazione di tutte le varianti strutturali; lo stesso MiBAC è altresì obbligatoriamente consultato per le altre tipologie di variante qualora le previsioni della variante stessa ricadano su un'area o su un immobile sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 134 del Codice. Nell'ambito del processo di Valutazione ambientale strategica il MiBAC si esprime in merito alle previsioni dello strumento urbanistico con riferimento al Ppr e a ogni altro aspetto relativo alla tutela del paesaggio, anche sulla base della relazione predisposta dal comune circa il rispetto delle previsioni della propria variante con il Ppr.

Nel caso di varianti parziali il contributo del MiBAC è inviato per conoscenza anche alla provincia o città metropolitana.

9. Le modifiche al Prg non costituenti variante ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge regionale n. 56/1977 garantiscono il rispetto del Ppr, che deve essere dimostrato attraverso una specifica relazione adeguatamente motivata allegata alla deliberazione del consiglio comunale che assume le modifiche.



10. Le varianti già adottate ma non ancora approvate alla data di entrata in vigore del Ppr garantiscono il rispetto delle previsioni del Ppr limitatamente alle aree interessate dalla variante stessa, come previsto all'art. 46, comma 9, delle NdA; la Relazione illustrativa deve essere integrata da uno specifico capitolo che, anche mediante l'eventuale supporto di tavole e cartogrammi, dimostra come lo strumento urbanistico rispetti le previsioni del Ppr, secondo quanto previsto dall'allegato B al presente regolamento.

11. Il provvedimento di approvazione delle varianti di cui al presente articolo dichiara espressamente il rispetto delle disposizioni normative del Ppr cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr, come previsto all'art. 46, comma 9, delle NdA.

12. Per le varianti soggette alle disposizioni transitorie di cui all'art. 89, comma 3 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 recante modifiche alla legge regionale n. 56/1977, che al momento dell'approvazione del Ppr risultano depositate in regione ai sensi del previgente art. 15, comma 17, della legge regionale n. 56/1977, il provvedimento regionale di approvazione dichiara il rispetto dei contenuti del Ppr, limitatamente alle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'art. 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento, ferma restando la necessità di adeguamento al Ppr ai sensi dell'art. 46, comma 2, delle NdA.

Art. 12.

Varianti successive all'adeguamento del Prg al Ppr

1. Qualsiasi variante al Prg successiva alla variante di adeguamento al Ppr deve garantire il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'art. 2, comma 1, lettera a) nonché il rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle direttive del Ppr, limitatamente alle aree da essa interessate, come previsto dall'art. 46, comma 9, delle NdA del Ppr stesso. La Relazione illustrativa della variante contiene uno specifico capitolo corredato da tavole o cartogrammi che illustra il rapporto tra la variante e il Ppr, e descrive come lo strumento urbanistico rispetta le disposizioni del Ppr, secondo i contenuti di cui all'allegato B al presente regolamento.

2. Il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) partecipa alle procedure di approvazione delle varianti strutturali e generali, nei casi previsti dall'art. 15-bis, comma 2 della legge regionale n. 56/1977.

3. Il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) partecipa alle procedure di approvazione delle altre tipologie di variante qualora le previsioni della variante ricadano su un'area o su un immobile sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 134 del Codice.

4. Per le varianti generali e strutturali il rispetto del Ppr è verificato nell'ambito della Conferenza di copianificazione e valutazione, disciplinata dall'art. 15-bis della legge regionale n. 56/1977.

5. Per le varianti semplificate di cui all'art. 17-bis della legge regionale n. 56/1977, ivi comprese quelle di cui al comma 15-bis del medesimo articolo, il rispetto del Ppr è verificato nell'ambito della conferenza di servizi; a tal fine il progetto corredato dalla relativa variante è accompagnato da apposita e motivata verifica di coerenza con il Ppr, prodotta dal professionista incaricato della progettazione, sulla base di una specifica Relazione secondo i contenuti dell'allegato B.


6. Per le varianti di cui all'art. 16-bis della legge regionale n. 56/1977, il rispetto del Ppr è verificato nell'ambito della conferenza di servizi; a tal fine la documentazione della variante è accompagnata da una specifica relazione adeguatamente motivata che dimostra il rispetto delle previsioni del Ppr.

7. Per le varianti parziali di cui all'art. 17, comma 5, della legge regionale n. 56/1977, all'inizio dello specifico capitolo della Relazione illustrativa dedicato ai rapporti con il Ppr di cui al comma 1 del presente articolo, sono richiamati gli eventuali beni paesaggistici e le componenti paesaggistiche del Ppr presenti nell'area oggetto di variante e le norme del Ppr interessate dalla variante stessa; nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr.

8. Come previsto dall'art. 17, comma 7, della legge regionale n. 56/1977, nella procedura di approvazione delle varianti parziali che interessano beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice la deliberazione di adozione della variante è trasmessa alla Soprintendenza che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al Ppr, dandone comunicazione al comune e alla provincia o città metropolitana.

9. Il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) è obbligatoriamente consultato nell'ambito del processo di Valutazione ambientale strategica nelle procedure di approvazione di tutte le varianti generali e strutturali; lo stesso MiBAC è altresì obbligatoriamente consultato per le altre tipologie di variante qualora le previsioni della variante stessa ricadano su un'area o su un immobile sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 134 del Codice. Nell'ambito del processo di Valutazione ambientale strategica, il MiBAC si esprime in merito alle previsioni dello strumento urbanistico con riferimento al Ppr e a ogni altro aspetto relativo alla tutela del paesaggio, anche sulla base della relazione predisposta dal comune circa il rispetto delle previsioni della propria variante con il Ppr. Nel caso di varianti parziali il contributo del MiBAC è inviato per conoscenza anche alla provincia o città metropolitana.

10. Le modifiche al Prg non costituenti variante ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge regionale n. 56/1977 garantiscono il rispetto del Ppr, che deve essere dimostrato attraverso una specifica relazione adeguatamente motivata allegata alla deliberazione del consiglio comunale che assume le modifiche.



11. Il provvedimento di approvazione delle varianti di cui al presente articolo dichiara espressamente il rispetto delle disposizioni normative del Ppr cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr, come previsto all'art. 46, comma 9, delle NdA.

Art. 13.

Adeguamento al Ppr dei Prg dei comuni ricadenti nel sito Unesco «Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato».

1. I comuni che hanno già avviato il processo di adeguamento del proprio strumento urbanistico alle indicazioni di tutela per il sito Unesco «Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato», (DGR n. 26-3131 del 21 settembre 2015), in attuazione dell'art. 33, comma 6, delle NdA, sono comunque tenuti a predisporre la variante di adeguamento al Ppr entro ventiquattro mesi dall'approvazione del Ppr ai sensi dell'art. 145, comma 4, del Codice, tenendo conto dell'analisi paesaggistica già effettuata sulla base dei contenuti delle linee guida di cui alla DGR 26-3131 sopra citata. I comuni che avviano il processo di adeguamento del proprio strumento urbanistico alle indicazioni di tutela per il sito Unesco possono contestualmente provvedere all'adeguamento al Ppr secondo le modalità di cui all'art. 10.

Art. 14.

Usi civici

1. Qualora il comune intenda procedere ai sensi dell'art. 33, comma 19, delle NdA del Ppr e dell'art. 47 del regolamento regionale 27 giugno 2016 n. 8/R in materia di usi civici, come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168, recante «Norme in materia di domini collettivi», il vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h) del Codice permane in ogni caso.

Capo V

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

Art. 15.

Procedure autorizzative

1. Sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al Ppr, come previsto dall'art. 146, comma 7, del Codice l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (la regione o il comune con il supporto della commissione locale del paesaggio) preliminarmente alla valutazione di compatibilità paesaggistica verifica la conformità dell'intervento proposto con le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti contenute nel Ppr e richiamate all'art. 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento in particolare rispetto ai contenuti delle schede del Catalogo dei beni paesaggistici - Prima parte, fatto salvo quanto previsto al comma 4. A seguito dell'adeguamento del Prg al Ppr la verifica di conformità è effettuata anche sulla base delle norme del Prg.

2. La Relazione paesaggistica predisposta ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica deve contenere, come stabilito nell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, tutti gli elementi necessari per la verifica di conformità dell'intervento rispetto alle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti contenute nel Ppr e richiamate all'art. 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento, nonché alle altre disposizioni del Prg introdotte a seguito dell'adeguamento al Ppr; in tal caso, se l'autorizzazione è di competenza regionale, alla relazione paesaggistica è allegata la dichiarazione di conformità del progetto alle norme del Prg rilasciata dal comune.

3. Per gli interventi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017 nella Relazione paesaggistica semplificata relativa agli interventi di lieve entità di cui all'allegato B di tale decreto, deve essere attestata la conformità del progetto alle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti contenute nel Ppr e richiamate all'art. 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento nonché alle altre disposizioni del Prg introdotte a seguito dell'adeguamento al Ppr.

4. I progetti approvati all'interno di procedimenti che contemplano la variante automatica al Prg o la contestuale approvazione della variante allo strumento urbanistico necessaria a garantire la conformità urbanistica del progetto stesso devono rispettare sia le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'art. 2, comma 1, lettera a) sia gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive del Ppr.


Art. 16.

Semplificazioni

1. Ai sensi dell'art. 146, comma 5, del Codice, a seguito della comunicazione del Segretariato al comune della positiva verifica di adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr, di cui all'art. 10, comma 11 del presente regolamento, il parere del soprintendente assume natura obbligatoria non vincolante.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 di adeguamento al Codice, come da ultimo modificato dall'art. 140 della legge regionale n. 16/2017, nel procedimento autorizzatorio semplificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017, a seguito dell'adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr non è necessario acquisire il parere della commissione locale per il paesaggio, ferma restando la necessità di acquisire il parere del soprintendente.

3. Le modalità attuative dell'art. 46, comma 4, delle NdA del Ppr, in relazione a quanto previsto dall'art. 143, commi 4, 5 e 6 del Codice, sono disciplinate con successivo provvedimento della Giunta regionale assunto d'intesa con il MiBAC.



Capo VI

L'ATTUAZIONE E LA GESTIONE DEL PIANO

Art. 17.

Programmi, piani e progetti strategici

1. L'attuazione delle politiche di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio individuate dal Ppr avviene mediante la realizzazione dei programmi, piani e progetti strategici previsti dall'art. 44, comma 2, delle NdA sintetizzati nella tavola P6 del Ppr, a regia regionale o promossi da soggetti diversi (pubblici e privati) e attraverso l'elaborazione di approfondimenti tematici quali ad esempio studi e analisi, linee guida e cataloghi.

2. In coerenza con i contenuti e le strategie del Ppr e in recepimento della normativa comunitaria in materia, la regione ha individuato all'art. 44, comma 2, delle NdA quali temi prioritari:

a) la valorizzazione del patrimonio paesaggistico piemontese;

b) l'implementazione della rete di connessione paesaggistica;

c) il contenimento del consumo di suolo;

d) la salvaguardia attiva dei paesaggi agrari;

e) la definizione di criteri e modalità per la qualificazione dei sistemi urbani e periurbani;

f) l'implementazione delle infrastrutture verdi e dei servizi ecosistemici;

g) l'inserimento paesaggistico e la riqualificazione delle aree dismesse o compromesse.

3. I programmi, i piani e i progetti strategici di cui al comma 1 sono attuati mediante:

a) la partecipazione a programmi europei a valere su fondi comunitari a gestione diretta e indiretta (Programma di sviluppo rurale, Fondo europeo per lo sviluppo regionale, Programmi di cooperazione territoriale, ecc.);

b) la realizzazione di progetti finanziati attraverso l'utilizzo di fondi nazionali e regionali (strategia nazionale per le aree interne, azioni e programmi di intervento previsti all'art. 2 della legge regionale n. 14/2008).

4. L'attuazione di programmi, piani e progetti strategici può avvenire anche attraverso intese tra regione, province, città metropolitana, comuni e soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione e alla gestione di progetti inerenti i temi di cui al comma 2, assicurando l'integrazione con eventuali altri progetti strategici attivati e gestiti da altri operatori nello stesso territorio.

Art. 18.

Processi partecipativi

1. La regione organizza attività di formazione per tecnici e operatori di settore al fine di agevolare il processo di conoscenza, attuazione e adeguamento dei piani di settore di competenza regionale, dei piani d'area, dei piani d'area vasta e degli strumenti urbanistici al Ppr.

2. La regione promuove inoltre la diffusione della cultura del paesaggio attraverso momenti partecipativi, conferenze, laboratori, informazione nelle scuole.

3. I comuni, durante il processo di adeguamento al Ppr dei propri strumenti urbanistici, possono altresì attivare processi di partecipazione per la condivisione delle scelte di sviluppo del proprio territorio.

4. Gli osservatori locali del paesaggio, gli ecomusei e le associazioni ambientaliste contribuiscono con azioni di sensibilizzazione e di promozione di momenti partecipativi a individuare i valori paesaggistici socialmente riconosciuti del territorio di appartenenza, in coerenza con la Convenzione europea del paesaggio e in attuazione e specificazione del Ppr stesso, attraverso progetti di tutela e valorizzazione del territorio e del paesaggio nei diversi contesti locali.

5. Nell'ambito della realizzazione dei progetti di cui all'art. 17, comma 3, la regione organizza specifici processi di partecipazione con il coinvolgimento del territorio al fine di divulgare i contenuti del Ppr e diffondere, altresì, la cultura del paesaggio.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

Modifiche al Ppr

1. Il Ppr è variato secondo le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale n. 56/1977 e ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo.

2. Le modifiche al Ppr che non costituiscono variante ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 56/1977 sono condivise in sede di Comitato tecnico interistituzionale di cui all'art. 2, comma 4 del presente regolamento, e approvate con deliberazione della Giunta regionale, in attuazione dell'art. 3, comma 1, dell'Accordo; i relativi dati sono pubblicati sul geoportale Piemonte, ai sensi dell'art. 5, comma 6, e dell'art. 45 delle NdA.



Art. 20.

Piani paesistici o territoriali a valenza paesistica

1. La verifica della conformità al Ppr dei piani di cui all'art. 3, comma 5, delle NdA è effettuata dal Tavolo tecnico di cui all'art. 2, comma 6 del presente regolamento.

2. La verifica di conformità dei piani di cui al comma 1 avviene contestualmente all'adeguamento al Ppr degli strumenti urbanistici dei comuni ricadenti nelle perimetrazioni di tali piani, e al recepimento nei Prg delle previsioni dei piani stessi; il provvedimento di approvazione della variante dichiara espressamente l'adeguamento al Ppr e il recepimento delle disposizioni dei piani paesistici o territoriali sopra citati.

3. A conclusione del processo di adeguamento al Ppr dei Prg dei comuni ricadenti nella perimetrazione del Ptr - area di approfondimento Ovest Ticino, tale piano si intende parte integrante della pianificazione locale, che costituisce unico riferimento normativo rispetto ad esso.

4. In sede di adeguamento dei piani territoriali provinciali e del piano territoriale generale metropolitano al Ppr, i piani paesistici provinciali vigenti elencati all'art. 3, comma 6, delle NdA sono sottoposti alla verifica di conformità al Ppr attuata dal Tavolo tecnico di cui all'art. 2, comma 6 congiuntamente alle province o alla città metropolitana, al fine di provvedere con l'adeguamento al loro inserimento all'interno, o come allegato, dei piani territoriali della provincia o città metropolitana.

Art. 21.

Valutazione ambientale strategica

1. Le varianti ai Prg di adeguamento al Ppr sono sottoposte alla procedura di Valutazione ambientale strategica (Vas) sulla base di quanto disposto dall'art. 17 della legge regionale n. 56/1977; l'allegato D al presente regolamento descrive e definisce gli strumenti conoscitivi e metodologici per agevolare le analisi e le valutazioni necessarie alla stesura del Rapporto ambientale, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 22 marzo 2019

CHIAMPARINO

(Omissis).

19R00177

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2019, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015, concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996, concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia
n. 11 del 13 marzo 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 2
della legge regionale n. 19/2013*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale n. 28/2007 in materia di elezioni regionali), sono, apportate le seguenti modifiche:

prima della lettera *a*) è inserita la seguente:

«a ante) 10 membri nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;»;

b) alla lettera *a*) la parola «sino» è sostituita dalle seguenti: «da 1.001».

Art. 2.

*Modifica all'art. 4
della legge regionale n. 19/2013*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 19/2013 è inserito il seguente:

«3-bis. Nei comuni con popolazione sino a 2.000 abitanti sono consentiti al sindaco tre mandati consecutivi, nonché un quarto mandato consecutivo nell'ipotesi di cui al comma 3.».



Art. 3.

*Modifica all'art. 13
della legge regionale n. 19/2013*

1. Nel primo periodo del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 19/2013 dopo le parole «assegnati al consiglio» sono inserite le seguenti: «, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi».

Art. 4.

*Modifica all'art. 104
della legge regionale n. 19/2013*

1. Il comma 3-bis dell'art. 104 della legge regionale n. 19/2013 è sostituito dal seguente:

«3-bis. Qualora per le elezioni comunali del 2019 venga disposto il contemporaneo svolgimento con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, la cui data risulta fissata per il giorno 26 maggio, le relative dichiarazioni di presentazione delle candidature sono depositate, in deroga a quanto prevede l'art. 31, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del quarantunesimo giorno e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del quarantesimo giorno precedenti la data delle elezioni. Conseguentemente, i termini di cui all'art. 35, commi 1 e 4, sono anticipati, rispettivamente, al trentasettesimo giorno e al trentaseiesimo giorno precedenti la data delle elezioni.»

Art. 5.

*Modifica all'art. 41
della legge regionale n. 18/2015*

1. Il comma 2 dell'art. 41 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), è sostituito dal seguente:

«2. La misura delle indennità base di funzione e di presenza degli amministratori locali è determinata a cadenza biennale con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente, sentita la Commissione consiliare competente.»

2. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 1, la deliberazione della Giunta regionale è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

*Proroghe termini e norme in materia
di sicurezza urbana*

1. Al comma 15 dell'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), le parole «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2020».

2. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale,

finanziati dalla regione nell'ambito della II Area dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2016 e 2017, di cui all'art. 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono prorogati al 30 settembre 2020.

3. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla regione nell'ambito della II Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2018, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 9/2009, sono prorogati al 31 marzo 2021.

4. Al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

5. Al comma 1 dell'art. 4-ter della legge regionale n. 9/2009, come sostituito dall'art. 9, comma 22, della legge regionale n. 28/2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «concessione di contributi» sono inserite le seguenti: «, anche sulle spese già sostenute nell'anno di riferimento»;

b) dopo la parola «condomini» la parola «residenziali» è soppressa.

6. Al comma 72 dell'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), dopo la parola «condomini» la parola «residenziali» è soppressa.

Art. 7.

*Modifica all'art. 16
della legge regionale n. 9/2009*


1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 9/2009 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di incarico dirigenziale, fermi restando i requisiti di esperienza maturata, il comando del Corpo può essere affidato anche a personale appartenente ad altri Corpi di polizia.»

Art. 8.

*Controllo sugli organi
delle Unioni territoriali intercomunali*

1. Nel caso di vacanza della carica di presidente delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'art. 6-bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), l'assessore regionale competente in materia di autonomie locali diffida l'assemblea a eleggere un nuovo presidente entro un termine non inferiore a quindici giorni. In caso di vacanza anche della carica di vicepresidente, l'assemblea è convocata dal sindaco più anziano di età.

2. Qualora l'assemblea convocata ai sensi del comma 1 non elegga il nuovo presidente, l'assessore regionale competente in materia di autonomie locali dichiara



lo scioglimento dell'assemblea e nomina un commissario straordinario che esercita i poteri del presidente, dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza, laddove istituito, avvalendosi degli uffici dell'Unione.

3. Il commissario regge l'Unione fino alla costituzione e all'avvio degli enti cui conferire le funzioni di area vasta già esercitate dalle soppresse province e comunità montane e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.

4. Al commissario spetta l'indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico del comune dell'Unione con il maggior numero di abitanti. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori del comune dell'Unione con il maggior numero di abitanti.

Art. 9.

Modifiche a descrizioni di interventi riportate nella Tabella R relativa all'art. 10, comma 69, della legge regionale n. 29/2018.

1. Alla Tabella R «Concertazione investimenti di sviluppo UTI e comuni non in UTI - anni 2019-2021», relativa all'art. 10, comma 69, della legge regionale n. 29/2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la descrizione dell'oggetto dell'intervento di investimento del Comune di Fanna riportata al numero progressivo 20: «Edilizia scolastica: Realizzazione nuova sede Direzione didattica di Fontanafredda» è sostituita dalla seguente: «Demolizione e ricostruzione scuola primaria»;

b) alla descrizione dell'oggetto dell'intervento di investimento del Comune di Martignacco, riportata al numero progressivo 30, le parole «4° lotto» sono sostituite dalle seguenti: «5° lotto»;

c) la descrizione dell'oggetto dell'intervento di investimento del Comune di Spilimbergo riportata al numero progressivo 66: «Intervento sul piazzale antistante scuola Mosaicisti» è sostituita dalla seguente: «Intervento di completamento ex caserma dei carabinieri da destinare a spazi espositivi della scuola Mosaicisti del Friuli e realizzazione del piazzale antistante».

Art. 10.

Modifiche alla Tabella R relativa all'art. 10, comma 69, della legge regionale n. 29/2018

1. Alla Tabella R relativa all'art. 10, comma 69, della legge regionale n. 29/2018, con riferimento ai soli interventi sotto indicati, Missioni, Programmi, Titolo e Direzione centrale competente in essa individuati sono sostituiti dai seguenti:

N. Intervento	Missione	Programma	Titolo	Direzione centrale competente
6	5	1	2	Cultura e sport
25	5	1	2	Cultura e sport

38	5	1	2	Cultura e sport
45	9	1	2	Ambiente ed energia
54	5	1	2	Cultura e sport
56	5	1	2	Cultura e sport
66	5	2	2	Infrastrutture e territorio
97	5	1	2	Cultura e sport
102	5	1	2	Cultura e sport
105	5	1	2	Cultura e sport
106	5	1	2	Cultura e sport
107	5	1	2	Cultura e sport
111	5	1	2	Cultura e sport

Art. 11.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 29/2018

1. Alla lettera d) del comma 33 dell'art. 11 della legge regionale n. 29/2018 la parola «2018» è sostituita dalla seguente: «2019».

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale n. 41/1996

1. Alla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 4 è sostituita dalla seguente:

«e-bis) promuove la realizzazione di sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità.»;

b) il comma 1-bis dell'art. 4 è abrogato;

c) dopo l'art. 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis (Sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità). — 1. L'Amministrazione regionale promuove le sperimentazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera e-bis), in armonia con i principi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e in coerenza con le disposizioni in materia di livelli essenziali di



assistenza, mediante riconoscimento o attivazione di percorsi innovativi, anche finalizzati alla riconfigurazione e riqualificazione dei servizi esistenti, incentrati sulla personalizzazione della risposta appropriata ai bisogni e a supporto dello sviluppo integrale della persona.

2. Con atto d'indirizzo della Giunta regionale sono individuati gli obiettivi, le aree d'intervento, le caratteristiche e i contenuti d'innovazione dei percorsi previsti al comma 1, nel cui ambito i soggetti interessati elaborano le loro specifiche progettualità da presentare all'Amministrazione regionale.

3. Con regolamento di attuazione sono definite le procedure di ammissione alla sperimentazione, le modalità di presentazione, i criteri di valutazione e le modalità di monitoraggio dei progetti, la loro durata e le condizioni per la messa a regime e stabilizzazione del servizio sperimentato.

4. Ai fini della riconfigurazione e riqualificazione dei servizi esistenti, sono ammesse alla sperimentazione, secondo le previsioni del regolamento di cui al comma 3, le strutture di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali, accreditate con riserva al 31 dicembre 2018, che ne facciano richiesta, in considerazione delle caratteristiche, della qualità e della continuità dell'attività svolta.

5. In relazione al disposto di cui al comma 4 e alle intervenute manifestazioni d'interesse all'inserimento nei percorsi innovativi e sperimentali di cui alla previgente disposizione dell'art. 4, comma 1-bis, le strutture di riabilitazione funzionale, qualora non già accreditate a pieno titolo alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 marzo 2019, n. 4 o successivamente nell'anno 2019 per decorso infruttuoso del termine di adeguamento concesso ai sensi dell'art. 13 del «Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria)», emanato con decreto del Presidente della Regione 26 luglio 2016, n. 0151/Pres., mantengono in via eccezionale e senza soluzione di continuità l'accreditamento con riserva e continuano a operare sulla base delle convenzioni in essere, a garanzia della continuità del servizio, sino all'ammissione al percorso di sperimentazione.»

Art. 13.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 10 è autorizzata la spesa complessiva di 11.080.000 euro, suddivisa in ragione di:

a) 1.530.000 euro per l'anno 2019, 5.360.000 euro per l'anno 2020, 3.090.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;

b) 400.000 euro per l'anno 2019, 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;

c) 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede per:

a) 1.430.000 euro per l'anno 2019, 3.460.000 euro per l'anno 2020, 2.090.000 euro per l'anno 2021, mediante storno dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;

b) 100.000 euro per l'anno 2019, 1.900.000 euro per l'anno 2020, un milione di euro per l'anno 2021, mediante storno dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;


c) 400.000 euro per l'anno 2019, 200.000 euro per l'anno 2020 mediante storno dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;

d) 500.000 euro per l'anno 2020 mediante storno dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

3. Per le finalità di cui all'art. 8, comma 60-*quater*, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. Per le finalità di cui all'art. 1-bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.



6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno dalla Missione n. 11 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2019-2021.

7. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, 8 marzo 2019

*p. Il Presidente
Il Vicepresidente*
RICCARDI

(*Omissis*).

19R00171

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2019, n. 027/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo») emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 86/Pres.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 13 marzo 2019*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) e in particolare l'art. 59 del capo II (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche), ai sensi del quale

l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al fine di ottenere l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive, mediante l'acquisto di arredi e attrezzature, l'effettuazione di lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione, comprese la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione degli annessi impianti da destinare in via esclusiva all'esercizio di imprese turistiche, nonché la realizzazione di parcheggi a servizio delle strutture ricettive alberghiere;

Visto l'art. 38 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico) che, allo scopo di finanziare gli interventi sopra ricordati, prevede l'istituzione del Fondo per contributi alle imprese turistiche assegnandone le risorse annuali in gestione al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG), quale referente unico dell'Amministrazione regionale delegato alla concessione degli incentivi in argomento, a valere su detto Fondo;

Visto il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»)» emanato con proprio decreto 27 marzo 2018, n. 086/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»)» emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 86/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2019, n. 100;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»)» emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 86/Pres.», nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo») emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 86/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 2 del DPR n. 86/2018

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 86/2018 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo») è sostituito dal seguente:

«1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento le imprese turistiche esercenti le strutture ricettive alberghiere, le unità abitative ammobiliate a uso turistico, gli affittacamere, le strutture ricettive all'aria aperta, le strutture ricettive a carattere sociale, i rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi nonché i pubblici esercizi annessi alle strutture ricettive medesime, rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che realizzano le iniziative di cui all'articolo 7.».

Art. 2.

Modifica all'art. 16 del DPR n. 86/2018

1. Al comma 6 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 86/2018 dopo le parole «bollettino postale» sono aggiunte le seguenti: «carta di credito collegata a un conto corrente bancario o postale intestato all'impresa».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2019, n. **032/Pres.**

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della Regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 13 marzo 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 «Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura»;

Vista la deliberazione della giunta regionale 11 gennaio 2019, n. 25, relativa alla approvazione preliminare del «regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'art. 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22»;

Visto il testo del «regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'art. 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)» e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;


Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale 8 febbraio 2019, n. 199;

Decreta:

1. È emanato il «regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'art. 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

(*Omissis*).

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione a sostegno delle spese sostenute per le attività di prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*).

Art. 2. Regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 di data 1° luglio 2014, ed in particolare dell'art. 14 in materia di aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende.

Art. 3. Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) corpo fondiario: frutteto formato da superfici omogenee per specie coltivata, condotto dalla stessa impresa agricola;
- b) monoblocco: allestimento di rete antinsetto, estesa ad un intero appezzamento incluso il tamponamento perimetrale sui quattro lati, con appoggio su struttura portante e con eventuale predisposizione di spazio di entrata lungo le linee di testata;
- c) monofila: allestimento di rete antinsetto, comportante la protezione di un singolo filare, con appoggio su filo di colmo alla sommità delle piante e sistemi di agevolazione della movimentazione;
- d) impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica, secondo la definizione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) 702/2014;
- e) microimprese, piccole e medie imprese: imprese in possesso dei requisiti di cui all'allegato I, art. 2, del regolamento (UE) 702/2014;
- f) impresa in difficoltà: impresa che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014;
- g) produzione agricola primaria: produzione dei prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- h) prodotti agricoli: prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE)

n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

i) colture danneggiate: coltivazioni frutticole delle specie melo, actinidia, pesco, pero, albicocco, ciliegio e susino danneggiate da *Halyomorpha halys*.

2. Ai fini della individuazione del corpo fondiario si fa riferimento a quanto riportato nel fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

Art. 4. Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
- b) aver costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999;
- c) essere microimprese, Piccole o medie imprese (PMI), come definite nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014, attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) essere conduttori nei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia, di terreni destinati o da destinare alla frutticoltura delle specie individuate all'art. 3, comma 1, lettera i);
- e) non essere imprese in difficoltà come definite all'art. 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014;
- f) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

Art. 5. Costi ammissibili e costi non ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo, per l'acquisto e l'installazione di reti anti-insetto, comprensive di eventuali strutture di sostegno, in corpi fondiari, siti sul territorio regionale, di colture frutticole individuate all'art. 3, comma 1, lettera i), quale misura di prevenzione e controllo nei confronti di *Halyomorpha halys*.

2. Non sono ammissibili a contributo:

- a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- b) i costi inerenti lavori eseguiti in economia.

Art. 6. Costo minimo e massimo, intensità di contributo


1. Il costo minimo per singola domanda di contributo è pari a 1.250,00 euro.

2. Il costo massimo ammissibile è il seguente:

- a) 15.000,00 euro/ha per la soluzione monofilare;
- b) 5.000,00 euro/ha per la soluzione monoblocco con rete anti-grandine precedentemente installata;
- c) 18.000,00 euro/ha per la soluzione monoblocco con rete anti-grandine precedentemente non installata;
- d) 3.500,00 euro/ha per interventi migliorativi su soluzioni monoblocco preesistenti o di nuova realizzazione finalizzati a perfezionare la sigillatura degli impianti.

3. Il costo massimo ammissibile per singola impresa è pari a 60.000,00 euro.

4. Il contributo è erogato in conto capitale nella misura dell'80 per cento del costo ritenuto ammissibile.



Art. 7.

Presentazione delle domande

1. Il richiedente compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo sviluppoagricolo@certregione.fvg.it, la domanda, redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello di cui all'allegato A.

2. Alla domanda di contributo è allegata la seguente documentazione:

a) relazione descrittiva dell'intervento, comprensiva di date di inizio e fine dell'opera, planimetria e superficie degli impianti, riferimenti catastali e informazioni relative alla soluzione da realizzare;

b) preventivo della spesa prevista, comprensiva di acquisto di materiali e di eventuali costi di installazione, quantificati, ove possibile, con riferimento al prezzario dei lavori agricoli approvato con deliberazione della giunta regionale 17 gennaio 2014, n. 48 (Approvazione di un aggiornamento al 2014 del prezzario regionale per i lavori agricoli adottato con deliberazione della giunta regionale 739/2012);

c) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.

3. È ammessa la presentazione di un'unica domanda per impresa per anno solare.

Art. 8.

Istruttoria delle domande

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico sulle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

2. Le domande possono essere presentate dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il Servizio sviluppo comparto agricolo, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda:

a) comunica l'avvio del procedimento;

b) valuta la completezza della domanda e della documentazione prevista a corredo della stessa;

c) verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità;

d) verifica l'ammissibilità dei costi;

e) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 7/2000;

f) comunica alle imprese non ammesse i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

4. Il Servizio sviluppo comparto agricolo concede alle imprese beneficiarie il contributo spettante, sulla base delle risorse disponibili, comunicando la tempistica stabilita per l'esecuzione dell'intervento, i termini e le modalità di presentazione del rendiconto.

5. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

Art. 9.

Rendicontazione dei costi

1. A conclusione dell'intervento, il beneficiario, ai fini del pagamento del contributo spettante, trasmette al Servizio sviluppo comparto agricolo la richiesta per la verifica di avvenuta realizzazione delle opere e presenta fatture o altri giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti per l'acquisto e l'installazione delle reti, comprensive di eventuali strutture di sostegno, ai sensi dell'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000.

Art. 10.

Pagamento dei contributi

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di richiesta di verifica di avvenuta realizzazione delle opere, il Servizio sviluppo comparto agricolo:

a) verifica la realizzazione delle opere e la rendicontazione dei costi sostenuti;

b) trasmette la proposta di pagamento all'amministratore del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura di cui all'art. 1 della legge regionale n. 22/2002, di seguito denominato Fondo.

2. I contributi sono pagati con le disponibilità del Fondo, nei limiti delle disponibilità delle risorse, secondo l'ordine di trasmissione delle proposte inviate dal Servizio sviluppo comparto agricolo all'amministratore del Fondo.

3. L'amministratore del Fondo, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta, emette gli ordinativi di pagamento a favore delle imprese beneficiarie.

4. Il pagamento non può essere effettuato qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente nei confronti dell'impresa a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.

Art. 11.

Obblighi del beneficiario

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per la durata di tre anni dalla data della verifica della realizzazione delle opere:

a) la destinazione dei beni immobili oggetto dei contributi;

b) la sede o unità operativa nel territorio regionale.

2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 6, della legge regionale n. 7/2000.

Art. 12.

Durata

1. I contributi di cui al presente regolamento si applicano fino al 30 giugno 2021 ai sensi del combinato disposto degli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) 702/2014.

Art. 13.

Divieto di cumulo degli aiuti

1. I contributi di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo *de minimis* in relazione agli stessi costi ammissibili.

Art. 14.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 nonché quelle del regolamento (UE) 702/2014.

Art. 15.


Abrogazione

1. È abrogato il regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione a sostegno delle spese sostenute per le attività di prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), approvato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 085/Pres.

Art. 16.

Disposizione transitoria

1. Il regolamento di cui all'art. 15 continua ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Art. 17.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

19R00172

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 marzo 2019, n. 036/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 13 marzo 2019*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia);

Visto in particolare l'art. 15 (Fondo per l'abbattimento delle rette) della citata legge regionale n. 20/2005, il quale tra l'altro:

al comma 1 istituisce un fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati;

al comma 2 demanda a regolamento regionale la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del summenzionato fondo, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei comuni, e gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie;

al comma 2-*bis* dispone che, fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme relative all'accredito, il fondo è finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia e ad altri servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati;

Visto il «Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)» emanato con proprio decreto 10 luglio 2015, n. 0139/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 194 dell'8 febbraio 2019 con la quale in via preliminare è stato approvato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)»;

Preso atto che, come previsto dall'art. 8, comma 3 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), il Consiglio delle autonomie locali nella riunione n. 2 del 18 febbraio 2019 ha espresso parere favorevole sulla sopra citata deliberazione;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 2019, n. 295;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA



Regolamento di modifica al regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139

(Omissis).

Art. 1.

Modifica dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015

1. Al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), le parole «comma 2-bis, della legge regionale n. 20/2005, fino alla decorrenza dell'efficacia delle disposizioni sull'accREDITAMENTO dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi di cui all'art. 41, comma 2, del decreto del Presidente della Regione del 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accREDITAMENTO, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20),» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 della legge regionale 20/2005» e dopo le parole «seguenti servizi» sono aggiunte le seguenti: «erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati».

2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015, è aggiunta la seguente «b-bis) essere accREDITATI ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 20/2005».

Art. 2.

Modifica dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015, alla lettera b) sono aggiunte le parole «e accREDITATI».

Art. 3.

Modifica dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015.

1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015 è sostituito dal seguente comma:

«1. Il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) almeno un genitore risiede o presta attività lavorativa da almeno un anno in Regione;

b) rientrare in almeno una delle seguenti condizioni:

1) nucleo familiare con un unico figlio minore e ISEE, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pari o inferiore a euro 30.000;

2) nucleo familiare con due o più figli minori e ISEE, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 pari o inferiore a euro 50.000.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il beneficio è altresì riconosciuto, anche in assenza di presentazione di dichiarazione ISEE e a prescindere dai requisiti di cui al comma 1, lettera b), alle madri di figli minori inserite in un percorso

personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza debitamente attestato dal Servizio sociale dei comuni (SSC), di cui all'art. 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 e s.m.i., della Regione Friuli Venezia Giulia o da un Centro anti violenza o soggetto gestore di Case rifugio operante nel territorio del Friuli Venezia Giulia e aderente alla rete nazionale «D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza - ai sensi del protocollo d'intesa tra D.i.Re e ANCI - Associazione nazionale comuni italiani alle previsioni di cui all'art. s-bis, decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»

Art. 4.

Modifica dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015

1. Al comma 2-bis dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015, le parole «20 gennaio» sono sostituite dalle seguenti «28 febbraio».

Art. 5.

Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015

1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015 è sostituito dal seguente:

«1. Entro il 30 giugno di ogni anno i SSC trasmettono alla Regione, mediante apposita modalità informatica messa a disposizione dalla Regione, distintamente per ogni servizio di cui all'art. 1, comma 2 e per ciascuna delle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) e comma 1-bis, il numero delle richieste suddivise per quadrimestre, con le relative mensilità di frequenza, presentate entro il 31 maggio di ogni anno per l'anno educativo successivo e suddivise per:

a) modalità di frequenza a tempo pieno o a tempo parziale;

b) fascia ISEE del nucleo familiare, con esclusione della fattispecie di cui all'art. 3, comma 1 bis;

c) durata della residenza o dell'attività lavorativa in Regione di almeno un genitore uguale o superiore a cinque anni;

d) presenza di figli contemporaneamente iscritti e appartenenti al medesimo nucleo familiare.»

Art. 6.

Modifiche dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015

Al comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del beneficio, determinati ai sensi del comma 1» e dopo le parole «sono graduati» sono aggiunte le seguenti «per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) numero 1)».


2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), numero 2), la Giunta regionale determina l'importo mensile del beneficio sino a un massimo di 600 euro per la frequenza a tempo pieno e sino a un massimo di 300 euro per la frequenza a tempo parziale;

2-ter. Qualora il medesimo nucleo familiare abbia due o più figli minori iscritti contemporaneamente a uno dei servizi previsti dall'articolo 1 comma 2, il beneficio è determinato come segue:

a) in caso di ISEE fino a 30.000,00 euro, nella misura di cui ai commi 1 e 2 solo per il primo figlio, mentre per gli altri figli iscritti il beneficio è erogato nella misura prevista dal comma 2-bis;

b) in caso di ISEE superiore a 30.000 euro e fino a 50.000 euro, nella misura prevista dal comma 2-bis per tutti i figli iscritti con esclusione del primo.



2-quater. Nel caso previsto dall'art. 3, comma 1-*bis*, il beneficio è determinato nella misura prevista dal comma 2-*bis* se la madre ha due o più figli minori, mentre il beneficio è determinato nella misura prevista dai commi 1 e 2 e graduato in relazione alla fascia ISEE di cui al comma 2, lettera *a*) se la madre ha un solo figlio minore. Nel caso di due o più figli minori iscritti contemporaneamente a uno dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, il beneficio è determinato nella misura di cui ai commi 1 e 2 e graduato in relazione alla fascia ISEE di cui al comma 2, lettera *a*) per il primo figlio, mentre per gli altri figli iscritti il beneficio è erogato nella misura prevista dal comma 2-*bis*.

2-quinquies. Fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *a*), il beneficio determinato ai sensi dei commi da 1 a 2-*quater* è ridotto del 50 per cento se nessuno dei genitori, componenti il nucleo familiare, è residente o presta attività lavorativa nel territorio regionale da almeno 5 anni».

3. Al comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015, le parole «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti «commi da 1 a 3».

Art. 7.

*Modifica dell'art. 11 del decreto
del Presidente della Regione n. 139/2015*

1. Al comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015, la parola «anche» è soppressa.

Art. 8.

*Modifica dell'art. 15 del decreto
del Presidente della Regione n. 139/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015, le parole «il cui ISEE rientra nelle fasce di cui all'art. 6, comma 2,» sono soppresse e dopo le parole «a favore di utenti» sono aggiunte le seguenti «beneficiari delle misure di cui al presente regolamento».

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, per l'anno educativo 2019/2020, la giunta regionale destina almeno il 50 per cento delle risorse disponibili ai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, lettera *b*), numero 2) e aventi diritto al beneficio nella misura prevista dall'art. 6, comma 2-*bis*.

2. Sono fatte salve le domande eventualmente presentate a partire dal 20 gennaio 2019, termine previsto dall'art. 4, comma 2-*bis*, del DPR n. 139/2015 anteriormente alla modifica disposta dal presente regolamento, ma è riconosciuta la facoltà ai richiedenti di integrare o di rinnovare le domande dal nuovo termine del 28 febbraio, qualora l'applicazione dei nuovi requisiti e criteri per l'attribuzione del contributo risultasse più favorevole.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

19R00173

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2019, n. 15/R.

Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) e dell'articolo 38 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA").

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 10 aprile 2019)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Visto l'art. 46, comma 1 dello statuto;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (Disposizioni in materia di economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2019, n. 372;

Considerato quanto segue:

1) è necessario rivedere e semplificare il regolamento 23 giugno 2011, n. 24/R sia per le modifiche introdotte dalla nuova legge sulla (legge regionale n. 1/2015), sia per gli aggiornamenti intervenuti sulla legge in materia di valutazione ambientale strategica, di valutazione di impatto ambientale, di autorizzazione integrata ambientale e di autorizzazione ambientale (legge regionale n. 10/2010);

2) altro motivo di necessaria modifica sono le novità intervenute con la nuova legge regionale sul Governo del territorio (legge regionale n. 65/2014) e la nuova legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

3) in generale il regolamento introduce alcune semplificazioni a livello di definizioni, di sistema di valutazione e monitoraggio e di partecipazione demandandone i contenuti specifici al modello analitico;



4) in particolare, per ciò che riguarda le novità della legge regionale n. 65/2014, le modifiche dell'art. 8 del presente regolamento (comma 8) specificano i contenuti della relazione allegata ai piani e programmi prevista dall'art. 18 della legge regionale n. 65/2014, adattandola al livello regionale e ai contenuti localizzativi o non localizzativi dei piani;

5) si precisa che piani e programmi di settore e gli atti di programmazione regionale settoriale, comunque denominati, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 65/2014, si conformano alla disciplina statutaria del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT PPR), di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e della disciplina del Piano del PIT PPR;

6) è necessario prevedere l'immediata entrata in vigore del regolamento affinché i piani e programmi in fase di predisposizione possano essere elaborati nel quadro delle modifiche introdotte dal presente regolamento.

Si approva il presente regolamento:

Capo I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E RESPONSABILITÀ

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione
(art. 20 legge regionale n. 1/2015)

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), il presente regolamento disciplina le modalità per l'effettuazione:

a) dell'analisi degli elementi dei piani e programmi che ne evidenziano le coerenze interne ed esterne;

b) della valutazione degli effetti attesi dei piani e programmi per i profili ambientale, territoriale, economico, sociale e della salute umana.

2. Il presente regolamento si applica a tutti i piani e programmi regionali.

Art. 2.

Definizioni
(art. 20 legge regionale n. 1/2015)

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

a) «informativa preliminare di piano o programma», il documento predisposto ai fini dell'informazione al Consiglio regionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 dello statuto per l'espressione degli indirizzi;

b) «proposta di piano o programma», la documentazione predisposta ai fini della concertazione o confronto e partecipazione; per i piani e programmi approvati con

le procedure della legge regionale n. 65/2014, la proposta della Giunta regionale ai fini dell'adozione del piano o programma da parte del Consiglio regionale e della conseguente partecipazione;

c) «proposta finale di piano o programma»: la proposta della Giunta regionale ai fini dell'approvazione del piano o programma da parte del Consiglio regionale, comprendente gli esiti della valutazione e dei processi di concertazione, partecipazione e consultazione ai sensi della normativa vigente;

d) «modello analitico» il documento guida per l'elaborazione e la valutazione dei piani e programmi regionali previsto dal comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2015 che definisce il percorso logico per la formazione degli atti di programmazione regionale e che contiene altresì la disciplina della valutazione e del monitoraggio di cui al Capo II;

e) «dirigente responsabile del piano o programma», di seguito indicato come «dirigente responsabile», il dirigente regionale cui compete, in base all'ordinamento interno, la responsabilità della predisposizione di un piano o programma, ivi compresi gli elementi di analisi e valutazione.

Art. 3.

Dirigente responsabile
(art. 20 legge regionale n. 1/2015)

1. Il dirigente responsabile dei piani e programmi regionali:

a) redige i documenti di piano;

b) predispone gli atti per la partecipazione;

c) imposta e organizza il sistema di monitoraggio e valutazione.

2. Per i piani e programmi approvati con le procedure della legge regionale n. 65/2014 il dirigente responsabile è individuato nel responsabile del procedimento di cui all'art. 18 della medesima legge regionale n. 65/2014.

3. Il dirigente responsabile redige documenti di piano sulla base del modello analitico.

Capo II

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

Art. 4.

Valutazione
(articoli 1 e 20 legge regionale n. 1/2015)


1. Il piano o il programma contiene gli elementi di valutazione e di analisi che evidenziano:

a) le coerenze interne ed esterne dello strumento di programmazione e la verifica di conformità di cui all'art. 5;

b) la valutazione degli effetti attesi di cui all'art. 7;

c) la fattibilità finanziaria di cui all'art. 6;

d) gli elementi di riferimento per lo svolgimento del monitoraggio e valutazione di cui all'art. 7.



2. Nei casi in cui il piano o programma sia soggetto a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della legge regionale n. 10/2010, la valutazione degli aspetti rilevanti per l'ambiente è effettuata con le modalità della legge regionale n. 10/2010. Per gli aspetti non considerati nell'ambito della VAS si rinvia al modello analitico di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2.

Art. 5.

Valutazione di coerenza e verifica di conformità (articoli 1 e 20 legge regionale n. 1/2015)

1. La valutazione di coerenza di un piano o programma riguarda l'analisi della coerenza tra:

a) le strategie e gli obiettivi generali del piano o programma e gli analoghi contenuti degli atti di programmazione generale quali il programma regionale di sviluppo ed il piano regionale di indirizzo territoriale (PIT); tale analisi viene denominata di coerenza esterna verticale;

b) l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali del piano o programma e gli analoghi contenuti degli altri atti regionali di programmazione settoriale; tale analisi viene denominata di coerenza esterna orizzontale;

c) gli scenari, gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici; tale analisi viene denominata di coerenza interna verticale;

d) gli obiettivi specifici, azioni e risultati attesi del piano o programma tale analisi viene denominata di coerenza interna orizzontale.

2. Per gli atti di programmazione regionali per i quali la legge regionale prevede l'approvazione con le procedure di cui alla legge regionale n. 65/2014, è effettuata altresì la verifica di conformità degli atti stessi alle disposizioni dello statuto del territorio contenute nel piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico.

Art. 6.

Analisi di fattibilità finanziaria (articoli 1 e 20 legge regionale n. 1/2015)

1. L'analisi di fattibilità finanziaria concerne l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili, sia di fonte regionale che derivanti da altra fonte, e dei costi da sostenere per l'attuazione delle azioni e degli interventi individuati dal piano o programma, sia di natura corrente che di investimento.

Art. 7.

Valutazione degli effetti attesi e sistema di monitoraggio (articoli 1 e 20 legge regionale n. 1/2015)

1. La valutazione degli effetti delle azioni e degli interventi dei piani e programmi regionali evidenzia le ricadute attese e prevedibili, derivanti dall'attuazione del piano o programma dal punto di vista ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana nonché eventuali considerazioni relative alle differenze di genere.

2. La valutazione degli effetti è realizzata sulla base di procedure, modelli e indicatori definiti dal modello analitico che implementa altresì il sistema di monitoraggio e valutazione.

3. Il monitoraggio è l'esame sistematico e costante dello stato di avanzamento del piano o programma nel corso del suo ciclo di vita ed è finalizzato a verificare il processo di attuazione ed il grado di realizzazione delle azioni programmate; è effettuato mediante valutazioni sia in itinere che *ex post*.

4. Il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed *ex post* si realizza attraverso:

a) l'individuazione, in coerenza con gli obiettivi del piano o programma, di una serie di indicatori finalizzati a presidiare le dimensioni ambientali, territoriali, economiche, sociali e della salute umana nonché le fasi e componenti dell'atto;

b) la costruzione dei relativi flussi informativi;

c) la predisposizione di rapporti periodici di monitoraggio e valutazione, tra cui i documenti previsti al comma 6 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2015.

5. Il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed *ex post* è finalizzato a misurare la coerenza o gli eventuali scostamenti degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi e ai risultati attesi ed eventualmente:

a) evidenzia le soluzioni di maggiore efficacia;

b) registra l'eventuale insorgere di effetti problematici non previsti, così da attivare le necessarie azioni correttive.

Capo III

FORMAZIONE DEL PIANO E PARTECIPAZIONE

Sezione I

PROCESSO DI FORMAZIONE DEL PIANO O PROGRAMMA

Art. 8.

Formazione dei documenti di piano o programma (articoli 3, 4 e 20 legge regionale n. 1/2015)

1. Il processo di formazione del piano o programma si articola nelle seguenti fasi:

a) approvazione da parte della Giunta regionale dell'informativa preliminare di piano o programma ai sensi dell'art. 48 dello statuto e trasmissione al Consiglio regionale;


b) esame da parte del Nucleo unificato regionale di valutazione (NURV) e del Comitato di direzione della proposta di piano o programma;

c) partecipazione ai sensi dell'art. 9 sulla proposta di piano o programma;

d) deliberazione da parte della Giunta regionale della proposta finale di piano o programma.

2. Nei casi in cui il piano o programma sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS o a VAS, il confronto o la concertazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2015 possono svolgersi contemporaneamente alle consultazioni cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale n. 10/2010.

3. La proposta finale di piano o programma di cui alla lettera c) del comma 1 è predisposta al termine dei processi di partecipazione, concertazione e consultazione previsti dalla normativa vigente, ed è accompagnata dalla proposta di dichiarazione di sintesi nei casi in cui sia effettuata la VAS.



4. Sono avviati contemporaneamente i seguenti adempimenti:

a) procedura per la fase preliminare di cui all'art. 23 della legge regionale n. 10/2010 per i piani o programmi soggetti a VAS;

b) informativa al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 48 dello statuto;

c) avvio del procedimento di cui all'art. 17 della legge regionale n. 65/2014 per i piani o programmi regionali soggetti alle procedure della medesima legge regionale n. 65/2014.

5. Restano ferme le ulteriori fasi previste dalla legge regionale n. 65/2014 e dalla legge regionale n. 10/2010.

6. Quando il piano o programma è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, la procedura di verifica disciplinata dall'art. 22 della legge regionale n. 10/2010 e l'avvio del procedimento di cui all'art. 17 della legge regionale n. 65/2014 possono essere avviati dopo l'informativa al Consiglio regionale effettuata ai sensi dell'art. 48 dello statuto e di tale adempimento si dà atto nella medesima informativa al Consiglio regionale.

7. I piani e programmi su cui, ai sensi dell'art. 48 dello statuto, è attivato il confronto di cui all'art. 3 della legge regionale n. 1/2015, danno conto dello svolgimento e degli esiti del confronto stesso, con particolare riferimento agli indirizzi espressi dal Consiglio.

8. La relazione tecnica del responsabile del procedimento prevista dal comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 65/2014, per i piani e programmi regionali:

a) dà atto della correttezza del procedimento di formazione del piano o programma e dà indicazioni sugli esiti dell'avvio del procedimento;

b) non presenta i contenuti delle lettere b) e d) del medesimo comma 2 dell'art. 18;

c) nei casi di piani e programmi non localizzati di cui al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 65/2014, l'evidenziazione e la certificazione dei profili di coerenza esterna concerne gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore regionali;

d) per quanto di interesse e competenza, evidenzia e certifica il rispetto delle seguenti parti della legge regionale n. 65/2014:

- 1) del titolo I, capo I sui principi generali;
- 2) del titolo IV, capo III sul territorio rurale.

Sezione II

PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

Art. 9.

Forme di partecipazione (art. 3 legge regionale n. 1/2015)

1. Nel corso del processo di elaborazione e approvazione, i piani e programmi sono soggetti, oltre al confronto e alla concertazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 1/2015, alle forme di partecipazione previste dalla normativa vigente e individuate dal dirigente responsabile, nei tempi, effetti e procedure nel rispetto della medesima normativa.

2. Per i piani e programmi soggetti a VAS la partecipazione, per i contenuti rilevanti ai fini della VAS, avviene con le modalità stabilite dalla legge regionale n. 10/2010 e si svolge contemporaneamente ad eventuali altre forme di partecipazione per gli altri contenuti del piano.

3. Per i piani e programmi approvati con le procedure della legge regionale n. 65/2014 si osservano le disposizioni della medesima legge regionale n. 65/2014 e del regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R (Regolamento di attuazione dell'art. 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il Governo del territorio»). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di Governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione).

Art. 10.

Modalità di informazione (articoli 3 e 20 legge regionale n. 1/2015)

1. Per i piani o programmi regionali, il deposito effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 10/2010 e dell'art. 19 della legge regionale n. 65/2014 avviene contestualmente mediante la pubblicazione sui siti istituzionali della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

2. A seguito dell'approvazione dei piani e i programmi regionali, è pubblicato il relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). I piani e programmi regionali approvati sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Abrogazione

1. È abrogato il regolamento regionale 23 giugno 2011, n. 24 (Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 «Norme in materia di programmazione regionale» e dell'art. 35 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 «Norme in materia di valutazione ambientale strategica 'VAS', di valutazione di impatto ambientale 'VIA' e di valutazione di incidenza»).

2. Il regolamento regionale n. 24/2011 continua ad applicarsi ai piani e programmi avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 4 aprile 2019

ROSSI

19R00185

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2018, n. 47.

Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo, in applicazione della legge 1° agosto 2003, n. 206.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 52, Supplemento Ordinario del 4 dicembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le iniziative regionali a sostegno delle attività messe in campo dalle parrocchie, dagli oratori, dagli istituti cattolici, dagli istituti di culto riconosciuti dallo Stato di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) che recita «Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi, o intese operanti nel settore della programmazione, nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» e alla legge 1° agosto 2003, n. 206 «Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo» e riconosce le loro iniziative.

2. La regione a tal fine riconosce e valorizza la funzione sociale, aggregativa, educativa e formativa svolta dalle parrocchie, dagli istituti della Chiesa cattolica e dalle altre confessioni religiose con le quali lo stato abbia stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Costituzione, mediante attività di oratorio o attività similari; le attività sono finalizzate alla promozione dello sviluppo individuale e alla socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità, nonché all'aggregazione e alla socializzazione degli stessi mediante la realizzazione di programmi e protocolli di intesa rivolti alla diffusione dello sport, della solidarietà, delle iniziative culturali, del contrasto all'emarginazione sociale, alla discriminazione razziale, al disagio e alla devianza in ambito minorile.

3. L'oratorio, in conformità al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 4/2007, si configura anche nella rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza quale soggetto sociale ed educativo delle comunità locali, rivolto alla promozione dell'integrazione sociale e per il contrasto all'emarginazione, all'accompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti, dei giovani, delle persone con disabilità e delle famiglie che vi accedono spontaneamente.

Art. 2.

Azioni di sostegno

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la regione adotta con deliberazione della giunta regionale, in ragione della dotazione finanziaria in bilancio, un programma annuale, consultato il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 4 della presente legge.

2. Per le finalità di cui all'art. 1, la regione sottoscrive protocolli d'intesa separatamente con:


La Conferenza episcopale di Basilicata (CEB), in rappresentanza delle Diocesi presenti sul territorio lucano, delle parrocchie, delle organizzazioni che rappresentano gli Istituti religiosi cattolici e dei singoli Istituti delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti in Basilicata;

i singoli enti di culto, o organizzazioni che li rappresentano, con cui lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Costituzione.

4. I protocolli d'intesa:

a) definiscono gli indirizzi e le azioni tendenti alla valorizzazione ed alla promozione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale, svolta attraverso le attività di oratorio e similari, dei suddetti soggetti a favore dei minori, adolescenti ed a sostegno delle famiglie, in particolare quelle attività finalizzate alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative del tempo libero, a favore dell'integrazione sociale e interculturale, al contrasto del disagio e della devianza in ambito minorile;

b) individuano le forme di collaborazione tra la regione, la Conferenza episcopale di Basilicata e con gli altri enti di culto;



c) stabiliscono i casi e le modalità con cui i soggetti di cui al precedente comma 1 partecipano agli organismi regionali che si occupano delle materie d'intervento legate ai minori, agli adolescenti ed ai giovani;

d) elencano le materie, i modi ed i casi in cui i soggetti di cui al precedente comma 1 presentano proposte e programmi ed esprimono parere consultivo in sede di elaborazione delle linee di programmazione della politica regionale, nelle materie di cui alla lettera c);

e) stabiliscono, sentita la Conferenza permanente delle autonomie di cui alla legge regionale 28 marzo 1996 n. 17 «Principi di coordinamento del sistema regionale delle autonomie in Basilicata», i criteri con i quali regione ed enti locali lucani possono concedere ai soggetti di cui all'art. 1, in comodato, beni immobili e mobili, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 della legge n. 206/2003.

Art. 3.

Concessione contributi

1. La regione sostiene, nello spirito di sussidiarietà, le attività socio-educative individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 3 svolte dagli oratori, da attività similari di altre confessioni religiose, con finanziamenti volti a conseguire i seguenti obiettivi:

a) sostegno alla qualificazione e formazione degli operatori che agiscono nell'ambito degli oratori o attività similari di altre confessioni religiose;

b) realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di differenti forme di discriminazione, devianza e disabilità;

c) realizzazione di percorsi di formazione di cittadinanza attiva, di integrazione sociale ed intergenerazionale, di sport e tempo libero, di cultura, di solidarietà e promozione civile e sociale;

d) riadattamento e riqualificazione delle strutture esistenti e acquisto di arredi, attrezzature e strumenti didattici, diretti anche ad una maggiore partecipazione di soggetti diversamente abili.

2. Le parrocchie, gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato presentano alla Regione Basilicata entro il 15 luglio di ogni anno, i progetti concernenti le attività di oratorio o attività similari che perseguono gli obiettivi indicati e le finalità della presente legge.

3. La regione, avvalendosi del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 4, valuta i progetti e concede finanziamenti per la loro realizzazione nei limiti dello stanziamento iscritto a bilancio, sulla base di una graduatoria formulata tenendo presente specifici criteri di meritevolezza e di proporzionalità in base alle popolazioni residenti stabiliti nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui all'art. 2 della presente legge.

4. Nell'ambito degli obiettivi fissati nei piani intercomunali dei servizi sociali e socio sanitari, i comuni associati in ambiti socio territoriali possono stipulare convenzioni con gli oratori attivi nel territorio del proprio ambito, che siano costituiti e risultino operativi da almeno un anno, per concorrere al potenziamento della

rete formale dei servizi alle persone e alle comunità e per lo svolgimento di attività di utilità sociale, nonché per la partecipazione all'amministrazione condivisa dei beni comuni.

Art. 4.

Comitato tecnico-scientifico

1. Per la valutazione dei progetti e delle iniziative da realizzare, nell'ambito delle attività previste dalla presente legge, è istituito un comitato tecnico-scientifico, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato, aperto ai rappresentanti autorizzati dalla CEB e alle organizzazioni rappresentative delle confessioni acattoliche è composto da sei componenti, nominati dal consiglio regionale in base ad una comprovata esperienza, in campo pedagogico, delle attività sociali, culturali e sportive e comunque dei problemi dell'infanzia. Del Comitato fa parte il garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. I componenti del comitato, scelti tra persone che non hanno rapporti di lavoro subordinato o collaborazioni autonome o libero-professionali con la regione, durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

4. Il comitato adotta un documento di programma annuale con l'indicazione analitica di tutte le attività, le iniziative ed i progetti ritenuti meritevoli di specifico sostegno. Il programma annuale è approvato dalla giunta regionale nel rispetto dei criteri indicati negli articoli 2 e 3. Con specifico regolamento della giunta regionale sono individuate le modalità di funzionamento del Comitato.

5. Nel rispetto di quanto già previsto all'art. 14 della legge regionale n. 4/2007, la regione in fase di elaborazione dei piani intercomunali dei servizi sociali e socio sanitari triennali, può invitare il Comitato a far parte degli appositi tavoli di programmazione partecipata mediante rappresentante da esso designato. Analogamente i comuni associati in ambiti socio territoriali possono coinvolgere gli oratori attivi nel territorio del proprio ambito, che siano costituiti e risultino operativi da almeno un anno, nelle attività di progettazione partecipata degli interventi e dei servizi che concorrono alla formazione dei rispettivi piani intercomunali dei servizi sociali e socio sanitari.

Art. 5.

Linee guida

1. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, adotta le linee guida per l'attuazione della presente legge.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa per l'anno 2018 di euro 5.000,00, per l'anno 2019 di euro 40.000,00 e per l'anno 2020 di euro 40.000,00.



2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede, per ciascuna delle annualità ivi indicate, mediante prelievo del corrispondente importo dallo stanziamento di cui al fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del Bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 della Regione Basilicata.

3. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando Missione, Programmi e Capitoli come per legge.

Art. 7.

Norma finale

1. La presente legge è pubblicata sui Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 novembre 2018

FRANCONI

19R00116

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2018, n. 48.

Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Basilicata.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 52 al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 4 dicembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La regione in coerenza con i principi costituzionali di democrazia, uguaglianza, giustizia e solidarietà, riconosce la funzione rilevante del commercio equo e solidale nella promozione in Basilicata dei valori di giustizia sociale ed economica, dello sviluppo sostenibile e di un modello produttivo fondato sulla cooperazione e sul rispetto per le persone e per l'ambiente.

2. La regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1:

- a) favorendo una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire acquisti responsabili;
- b) promuovendo una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale.

3. La regione sostiene, anche economicamente, iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2.

Art. 2.

Definizione di commercio equo e solidale

1. Il commercio equo e solidale è caratterizzato da un approccio alternativo al commercio internazionale tradizionale, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nelle relazioni economiche internazionali attraverso migliori condizioni commerciali e sociali per i produttori ed i lavoratori dei paesi in via di sviluppo.

2. Il commercio equo e solidale promuove una relazione paritaria tra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione, favorendo:

- a) il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che gli garantisca un livello di vita adeguato e dignitoso;
- b) il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell'ordine;
- c) la tutela dei diritti dei lavoratori, sia nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute ed alla sicurezza, sia nella retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere né ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile;
- d) un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente che preveda a carico di quest'ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti e dei servizi, tramite l'assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della comunità locale;
- e) il rispetto dell'ambiente;
- f) la trasparenza delle strutture organizzative.


Art. 3.

Soggetti del commercio equo e solidale

1. Ai fini della presente legge sono soggetti del commercio equo e solidale gli enti non aventi scopo di lucro, organizzati in forma collettiva e democratica, che operano in forma stabile sul territorio regionale, appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- a) enti che rilasciano l'accreditamento di organizzazione del commercio equo e solidale;
- b) organizzazioni del commercio equo e solidale in possesso dell'accreditamento rilasciato da enti accreditatori;
- c) enti che certificano i prodotti del commercio equo e solidale.

2. I soggetti del commercio equo e solidale di cui al comma 1 conformano la propria attività alle norme volontarie elaborate:



a) dalle associazioni internazionali per il commercio equo e solidale, quali FLO (*Fairtrade Labelling Organizations International*) e WFTO (*World Fair Trade Organization*), in coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo sul commercio equo e solidale e lo sviluppo (2005/2245-INI), approvata il 6 luglio 2006;

b) dagli enti che promuovono ed organizzano il settore a livello nazionale, quali AGICES (Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale) e AS-SOBDM (Associazione Botteghe del Mondo).

3. Possono beneficiare degli aiuti previsti dalla presente legge i soggetti di cui al comma 1, individuati sulla base dei requisiti stabiliti e con le modalità definite dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c).

Art. 4.

Prodotti del commercio equo e solidale

1. Ai fini della presente legge i prodotti del commercio equo e solidale possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) provenienza dei prodotti da un'organizzazione accreditata per il commercio equo e solidale di cui all'art. 3, comma 1, lettera b);

b) certificazione dei prodotti da parte degli enti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).

Art. 5.

Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale

1. La regione, per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi previsti all'art. 1:

a) promuove iniziative divulgative e di sensibilizzazione, mirate a diffondere la realtà del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, in particolare delle ricadute sociali ed ambientali derivanti dalla produzione e commercializzazione del prodotto;

b) promuove specifiche azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e sulle opportunità offerte dai prodotti del commercio equo e solidale;

c) promuove iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;

d) promuove e sostiene le giornate del commercio equo e solidale di cui all'art. 6;

e) promuove la creazione sulla rete internet di un portale regionale per il commercio equo e solidale, in cui inserire informazioni in materia di commercio equo e solidale;

f) concede ai soggetti del commercio equo e solidale di cui all'art. 3, comma 1, contributi fino a un massimo del quaranta per cento delle spese ammissibili relative ad investimenti, funzionali all'espletamento dell'attività dell'organizzazione e dell'ente, per l'apertura e la ristrutturazione della sede, l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche;

g) promuove l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività degli enti pubblici, in particolare nei punti di somministrazione interni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi.

2. I comuni possono istituire, con le modalità previste dalla legge regionale 20 luglio 1999, n. 19 «Disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche» e sue modificazioni ed integrazioni, mercati e fiere su aree pubbliche aventi come merceologia prevalente o esclusiva i prodotti del commercio equo e solidale.

Art. 6.

Giornata regionale del commercio equo e solidale

1. La regione, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, promuove e sostiene, con specifici contributi alle organizzazioni ed agli enti di cui all'art. 3, comma 1, le giornate del commercio equo e solidale, quale momento di incontro tra la comunità territoriale e la realtà del commercio equo e solidale.

Art. 7.

Disposizioni attuative

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale con propria deliberazione, previo parere della competente commissione consiliare, definisce:

a) i criteri e le modalità attuative degli specifici interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera f) ed all'art. 6;

b) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;

c) i requisiti che devono possedere i soggetti del commercio equo e solidale beneficiari degli aiuti di cui alla presente legge, nonché le modalità di individuazione dei medesimi soggetti, come previsto dall'art. 3, comma 3.


Art. 8.

Clausola valutativa

1. La giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, sottopone al consiglio regionale una relazione contenente:

a) lo stato di attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, evidenziando i risultati raggiunti;

b) le tipologie dei soggetti beneficiari, le risorse stanziare ed erogate per i contributi di cui alla lettera f) dell'art. 5.



2. A seguito dei risultati evidenziati nella relazione prevista dal comma 1 la competente commissione consiliare riferisce al consiglio regionale.

Art. 9.

Disposizioni in materia di aiuti di Stato

1. Tutte le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto dei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (*de minimis*) in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa per l'anno 2018 di euro 5.000,00, per l'anno 2019 di euro 30.000,00 e per l'anno 2020 di euro 30.000,00.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede, per ciascuna delle annualità ivi indicate, mediante prelevamento del corrispondente importo dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del bilancio di previsione pluriennale 2018 - 2020 della Regione Basilicata.

3. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando missione, programmi e capitoli come per legge.

Art. 11.

Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 novembre 2018

FRANCONI

19R00117

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2018, n. 49.

Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 - Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani nel mondo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 52, Supplemento Ordinario del 4 dicembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica del comma 4 dell'art. 14 legge regionale 3 maggio 2002, n. 16

1. Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 è così modificato:

«4. L'iscrizione è adottata con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è confermata, all'inizio della legislatura regionale, prima dello svolgimento dei congressi, previa verifica di certificazione, attestante la permanenza all'estero, da parte delle autorità consolari, da documenti ufficiali rilasciati dal comune o da autorità o enti previdenziali stranieri ovvero, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione.»

Art. 2.


Neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Potenza, 30 novembre 2018

FRANCONI

19R00118



LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2018, n. 50.

Diritto allo studio e sostegno all'apprendimento permanente nel corso della vita attiva.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Speciale n. 53 del 5 dicembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi e campo di applicazione

1. Nel rispetto ed in applicazione della Costituzione della Repubblica italiana la Regione Basilicata, nell'ambito delle proprie competenze, promuove ed attua il diritto allo studio e sostiene l'apprendimento permanente, in modo integrato con le proprie politiche di istruzione, formazione, cultura, sviluppo economico ed inclusione sociale.

2. La regione assume quali principi generali alla base delle politiche per il diritto allo studio ed il sostegno all'apprendimento permanente:

a) la promozione dell'eguaglianza di tutti gli individui nei confronti delle opportunità di apprendimento, sulla base delle proprie potenzialità ed aspirazioni, come parte essenziale del diritto al pieno sviluppo dell'identità personale e sociale;

b) lo sviluppo delle capacità e delle possibilità individuali di effettuare ed esercitare le proprie scelte di studio ed apprendimento lungo il corso della vita;

c) l'affermazione della piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e la prevenzione del fenomeno della violenza contro le donne;

d) la lotta ad ogni forma di discriminazione basata su condizioni fisiche, etniche e di nazionalità, di lingua, religione, opinioni politiche, caratteristiche personali, economiche e sociali;

e) la promozione dello sviluppo economico, sociale, della qualità dell'occupazione, della cultura e della ricerca scientifica;

f) la promozione della cultura, la coesione sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva e solidale.

3. Le politiche per il diritto allo studio ed il sostegno all'apprendimento permanente sono rivolte a:

a) garantire la completa scolarizzazione, nel territorio regionale, dalla scuola dell'infanzia fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

b) rimuovere gli ostacoli di ordine territoriale, economico, sociale e culturale all'accesso ed alla partecipazione degli individui all'offerta educativa, di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, anche con riferimento al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, al supporto alle transizioni fondamentali nella vita attiva ed all'orientamento all'esercizio delle scelte;

c) favorire e sostenere l'accesso e la partecipazione all'offerta educativa, di istruzione e formazione in applicazione dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità certificata, nonché degli individui interessati da condizioni fisiche temporaneamente inabilitanti, con disturbi dell'apprendimento, differenti modalità di comunicazione e bisogni educativi speciali;

d) valorizzare gli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati nel corso della vita attiva, come condizione per accedere ad ulteriori opportunità di apprendimento;

e) prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, nonché sostenere la ripresa dei percorsi educativi interrotti, anche a carattere universitario;

f) valorizzare il merito scolastico e formativo, sostenendo la continuità e la progressione dei percorsi, anche in una dimensione internazionale;

g) promuovere la formazione civica e sociale dei giovani e il senso di appartenenza alla comunità locale e nazionale per l'acquisizione di una cultura di cittadinanza attiva e coesione sociale.

4. Le politiche rivolte al diritto allo studio ed all'apprendimento permanente assumono quali specifici campi di azione:

a) l'accesso e la positiva partecipazione ai sistemi educativi, di istruzione e di formazione professionale, di educazione permanente ed all'università, dalla nascita fino al raggiungimento dei più elevati livelli di istruzione;

b) l'accesso alla validazione ed alla certificazione delle competenze, quale parte dei più complessivi diritti di partecipazione a percorsi di istruzione e formazione nel corso della vita attiva;

c) la qualificazione e l'innovazione strutturale e didattica dei sistemi di offerta, nella logica dell'equilibrio territoriale, della specializzazione intelligente e del ricorso alle nuove tecnologie dell'informazione.


Art. 2.

Sistema regionale per il diritto allo studio ed il sostegno all'apprendimento permanente

1. Il sistema regionale per il diritto allo studio ed il sostegno all'apprendimento permanente si articola nelle seguenti componenti, fra loro integrate:

a) diritto allo studio nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale e nell'apprendimento permanente di cui al titolo II della presente legge;

b) diritto allo studio universitario e nell'alta formazione artistica e musicale, di cui alle relative leggi regionali, coordinate dalle norme di indirizzo di cui al titolo III della presente legge;



c) norme comuni di indirizzo e valutazione, di cui al Titolo III della presente legge.

2. Il sistema regionale per il diritto allo studio ed il sostegno all'apprendimento permanente concorre all'attuazione del sistema regionale integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita di cui alla legge regionale 13 agosto 2015, n. 30.

TITOLO II

DIRITTO ALLO STUDIO NELL'AMBITO DEI SISTEMI EDUCATIVI, DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E NELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE

Art. 3.

Principi della promozione ed attuazione del diritto allo studio nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale e nell'apprendimento permanente.

1. La regione definisce ed attua le misure rivolte al diritto allo studio nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale, nonché all'apprendimento permanente, secondo principi di equità, solidarietà, sostenibilità e promozione dello sviluppo, assicurando nei limiti delle proprie risorse i livelli essenziali delle prestazioni e ricercando il più avanzato equilibrio fra:

- a) risposta individuale ed azione collettiva;
- b) risposta a situazioni critiche ed azioni a carattere preventivo;
- c) innalzamento dei livelli essenziali delle prestazioni e promozione del merito;
- d) sostegno passivo ed attivazione personale.

2. La programmazione e l'attuazione delle misure è rivolta a sostenere un approccio multidisciplinare ed integrato, con riferimento alle competenze regionali nei campi delle politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro, dell'innovazione digitale, dell'inclusione sociale e della salute.

3. La programmazione e l'attuazione delle misure è svolta nel rispetto ed in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza verso gli enti locali territoriali, sulla base del coinvolgimento attivo dei diversi portatori di interessi.

Art. 4.

Ambiti di intervento per il diritto allo studio nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale e nell'apprendimento permanente.

1. La regione programma misure per il diritto allo studio nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale, nonché rivolte all'apprendimento permanente, con riferimento a:

a) il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando

diseguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie;

b) l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, riferito alla fascia di età fra i sei ed i sedici anni;

c) l'assolvimento dell'obbligo formativo, inteso come diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

d) il completamento del secondo ciclo della scuola secondaria di secondo grado, concluso dall'esame di Stato;

e) il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore;

f) l'offerta di formazione professionale rivolta al rilascio di attestazioni con valore di atto pubblico non inferiore a quelle di «Parte seconda» così come definite dalla regolamentazione statale e regionale vigente;

g) l'istruzione degli adulti, finalizzata al conseguimento della certificazione di livello corrispondente alla scuola primaria, di titoli di studio di primo e secondo ciclo, della certificazione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione, del titolo attestante il raggiungimento della conoscenza della lingua italiana, anche con riferimento agli istituti di prevenzione e pena ed alla esecuzione penale esterna;

h) l'apprendimento da parte degli adulti delle competenze linguistiche, digitali, culturali, sociali e civiche, nonché di ogni altra competenza chiave di cittadinanza attiva rivolte a realizzare la cittadinanza e l'inclusione digitale.

2. La regione programma altresì misure trasversali rivolte a supportare le transizioni degli individui fra i sistemi ed i canali, di cui al comma precedente, nonché verso l'accesso all'istruzione terziaria universitaria ed all'alta formazione artistica e musicale con particolare riferimento a:

a) l'orientamento alle scelte, in modo integrato con quanto disposto dall'art. 16 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30 «Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva»;


b) la messa in valore degli apprendimenti formali, non formali ed informali, sotto forma di crediti formativi e competenze certificate, come risorsa per la ripresa dei percorsi interrotti e l'accesso a nuove opportunità di studio.

3. La regione programma misure idonee per:

a) sostenere l'integrazione scolastica degli allievi con disabilità certificata, con disturbi specifici di apprendimento e con bisogni educativi speciali;

b) sostenere l'educazione degli alunni ospedalizzati;

c) favorire l'istruzione e l'integrazione di alunni di nazionalità straniera;



d) favorire il diritto allo studio e all'istruzione delle persone sottoposte a provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.

Destinatari delle misure per il diritto allo studio nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale e nell'apprendimento permanente.

1. Le misure per il diritto allo studio nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale, nonché nell'apprendimento permanente, sono rivolte a tutti gli individui, secondo un approccio prioritario e differenziato sulla base della rilevanza e della specificità dei bisogni e delle caratteristiche dei loro portatori, assicurando primariamente, nel limite delle risorse disponibili, il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dallo Stato.

2. Nella definizione dei destinatari delle misure individuali e nella modulazione delle risorse la regione assume i seguenti macro-criteri di indirizzo, oggetto di specificazione attuativa in sede di programmazione, secondo un approccio integrato basato sulla centralità dei singoli individui:

a) condizione fisica, con riferimento alla presenza di situazioni di disabilità certificata; situazioni temporaneamente inabilitanti, anche a carattere di degenza in strutture sanitarie; disturbi dell'apprendimento; differenti modalità di comunicazione e bisogni educativi speciali. Particolare attenzione è posta nell'individuazione e valorizzazione delle abilità residue, al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individualizzati;

b) condizione reddituale, espressa con riferimento all'ISEE, anche a complemento delle misure di contrasto alla povertà;

c) condizione familiare, con riferimento alla composizione del nucleo ed ai bisogni di cura in esso presenti, tali da determinare ai suoi membri difficoltà di accesso ai percorsi educativi e formativi; alla presa in carico da parte dei servizi sociali nell'ambito di misure passive ed attive di inclusione sociale;

d) condizione sociale, con riferimento al livello di istruzione ed alle capacitazioni possedute; alla presenza di fattori di discriminazione reale o potenziale, quali quelli legati a nazionalità, etnia, genere, credo e convinzioni politiche; ai bisogni di integrazione linguistica, digitale e culturale; agli effetti determinati dalla mobilità geografica, fra cui l'acquisizione dello *status* di rifugiato, la tutela di protezione sussidiaria; il rimpatrio di italiani emigrati e loro famiglie;

e) condizione territoriale, intesa come ubicazione in aree interne, montane o urbane degradate, tali da esporre a rischi di esclusione dai processi educativi e di apprendimento derivanti da difficoltà nei trasporti e carenza nella dotazione di risorse;

f) capacità e merito dimostrati negli studi, quale condizione personale premiale.

3. La regione altresì definisce ed attua, nel rispetto dell'autonomia scolastica e dell'università, in modo coordinato con i piani di azione nazionali, misure rivolte

ad accrescere la qualità dei sistemi di offerta educativa e formativa, al fine di facilitare l'accesso e la frequenza, contrastare la dispersione scolastica e formativa e favorire il successo formativo, favorire le relazioni con i sistemi di offerta culturale e per la coesione sociale della regione.

Art. 6.

Tipologie di misure per il diritto allo studio nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale e dell'apprendimento permanente.

1. Sulla base degli ambiti di intervento di cui all'art. 4 e delle caratteristiche dei bisogni dei destinatari, definite in applicazione dei macro-criteri di cui all'art. 5, il diritto allo studio ed all'apprendimento permanente è realizzato attraverso le seguenti misure-tipo, fra loro integrabili secondo principi di efficienza nell'uso delle risorse, massimizzazione degli impatti e centralità delle persone destinatarie:

a) contributo anche parziale all'acquisto e/o erogazione diretta di beni e servizi a domanda individuale, con riferimento, a titolo di indirizzo, a:

1. libri di testo e sussidi didattici, anche in formato digitale, inclusa l'eventuale dotazione delle tecnologie di supporto, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 7 della presente legge;

2. sussidi tecnologici all'apprendimento, alla comunicazione, alla mobilità ed all'autonomia personale, in relazione a specifiche condizioni fisiche;

3. partecipazioni individualizzate ad attività educative e formative, rese attraverso personale in possesso di specifiche qualificazioni;

4. fruizione di servizi socio-educativi e socio-assistenziali rivolti alla promozione ed allo sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di autonomia e integrazione sociale dei minori, per la prima infanzia e l'adolescenza, incluso eventuale supporto specialistico ai nuclei familiari, in stretta integrazione con quanto programmato nell'ambito delle politiche sociali;


5. fruizione di prestazioni sociali, sanitarie, di servizi pubblici di trasporto, di attività sportive e culturali correlate all'esercizio del diritto allo studio;

6. fruizione di misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, legati a progetti personali di formazione e apprendimento lungo tutto l'arco della vita o funzionali alla partecipazione ad attività educative e formative di minori componenti il nucleo familiare;

7. fruizione di servizi ad accesso individuale di messa in trasparenza, identificazione, validazione e certificazione delle competenze;

8. fruizione di servizi rivolti alle mobilità internazionale degli studenti, nell'ambito dei propri *curricula* di studi, in modo integrato con l'offerta educativa, formativa e di apprendimento permanente delle istituzioni scolastiche, universitarie e nell'ambito della formazione professionale;

9. iscrizione a percorsi educativi e formativi di cui all'art. 4, comma 1 della presente legge ed accesso a servizi pubblici di validazione e certificazione delle competenze, nell'ambito di progetti individuali di ripresa e prosecuzione degli studi in età adulta;



10. sviluppo della dotazione di servizi collettivi quali, a titolo di indirizzo, trasporti, mense e convittualità, orientamento alle scelte educative e formative, accessibilità a servizi culturali;

11. borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e azioni di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità;

12. *card* (o strumenti similari) contenente facilitazioni per la fruizione di servizi, di iniziative culturali e di apprendimento (es. Erasmus) a favore di studenti meritevoli impegnati in attività di cittadinanza attiva per la cultura e la coesione sociale.

b) sostegno alla realizzazione di progetti in ambito educativo, anche degli adulti, finalizzati:

1. al contrasto attivo alla dispersione scolastica e formativa ed alla promozione del successo formativo;

2. allo sviluppo delle risorse culturali collettive rivolte al rafforzamento della legalità e delle condizioni di inclusione sociale attiva, al contrasto ed alla prevenzione della violenza ed alla promozione della parità di genere;

3. allo sviluppo delle competenze di base necessarie per il corretto esercizio delle scelte individuali, con particolare riferimento ai saperi digitali di cui all'art. 7, linguistici ed ai saperi economici, finanziari e del risparmio.

2. La regione programma altresì misure rivolte al generale rafforzamento della qualità dei sistemi educativi e di apprendimento, agendo in modo integrato con quanto di competenza dello Stato, nel rispetto ed a sostegno dell'esercizio dell'autonomia scolastica. A titolo di indirizzo sono oggetto di programmazione, nell'ambito del piano triennale di indirizzo di cui all'art. 11:

a) l'adeguamento degli immobili scolastici, al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e dell'abbattimento delle barriere di accesso, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica;

b) la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti e degli operatori scolastici sulle problematiche proprie degli studenti con difficoltà specifiche di apprendimento;

c) la creazione di nuovi ambienti di apprendimento, basati sul ricorso a tecnologie digitali, come disposto dal successivo art. 7;

d) la creazione di reti territoriali per l'apprendimento permanente, a sostegno, per gli specifici aspetti del diritto allo studio, di quanto disposto dall'art. 19 della legge regionale n. 30 del 13 agosto 2015;

e) la creazione di reti per la mobilità nazionale ed internazionale degli studenti;

f) lo sviluppo del sistema regionale di orientamento, a sostegno, per gli specifici aspetti del diritto allo studio, di quanto disposto dall'art. 24 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30.

3. Le misure di cui ai commi precedenti sono realizzate, sulla base delle loro caratteristiche e di quanto disposto dalla legislazione vigente:

a) direttamente dalla regione, anche mediante l'Agenzia LAB - Lavoro e apprendimento Basilicata, e ARDSU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Basilicata, nell'ambito delle competenze ad esse proprie;

b) attraverso gli enti locali, anche in forma associata, in ragione delle loro proprie competenze;

c) a cura delle istituzioni scolastiche o degli organismi formativi accreditati, sulla base di quanto disposto dalla programmazione regionale;

d) attraverso l'Università degli studi della Basilicata, in coerenza con gli accordi pluriennali sottoscritti.

Art. 7.

Rafforzamento delle competenze digitali nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale e dell'apprendimento permanente.

1. La regione sostiene, nell'ambito delle linee espresse dal piano triennale di indirizzo di cui all'art. 11 della presente legge ed in modo integrato con il Piano nazionale per la scuola digitale e l'attuazione dell'Agenda digitale regionale, il rafforzamento diffuso delle competenze digitali, viste come requisito generale di esercizio della cittadinanza e condizioni di inclusione attiva.

2. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma, sono programmate misure quali, a titolo di indirizzo:

a) il rafforzamento delle competenze relative alla didattica digitale degli insegnanti e degli operatori qualificati della formazione professionale;

b) la diffusione delle competenze di base d'uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali nella vita personale e sociale, secondo approcci differenziati sulla base dell'età e delle condizioni di accesso;

c) la diffusione, attraverso tecnologie digitali, di opportunità di accesso individualizzato e flessibile a saperi rilevanti ai fini dell'apprendimento continuo lungo il corso della vita.

Art. 8.

Potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche

1. La regione sostiene, nell'ambito delle linee espresse dal piano triennale di indirizzo di cui all'art. 11 della presente legge il potenziamento e l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche nei seguenti ambiti:


a) cultura della legalità e per il contrasto alla violenza e alla discriminazione (bullismo e *cyber* bullismo);

b) educazione alla salute e alla sensibilizzazione ai corretti stili di vita;

c) cultura europea e mediterranea;

d) cultura del lavoro e cultura d'impresa;

e) sviluppo culturale attraverso il raccordo con le attività esistenti sul territorio (cinema, teatro, istituzioni culturali, musei, attività di volontariato e simili).



Art. 9.

Modalità di accesso alle misure individuali per il diritto allo studio nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale e dell'apprendimento permanente.

1. Gli individui destinatari degli interventi di cui all'art. 5 accedono alle misure attraverso modalità pubbliche basate sui principi di trasparenza, individualizzazione e proporzionalità, tenuti in conto il livello delle capacità possedute e l'insieme delle misure di inclusione sociale attiva eventualmente già in essere.

2. Nell'ambito dell'Agenda digitale regionale sono previste specifiche misure, coordinate con quanto disposto dall'art. 1, comma 181, lettera f) della legge n. 107/2015, relative all'accesso degli studenti, attraverso il sistema pubblico di identità digitale, a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico.

3. La regione pubblicizza in modo organico ed integrato i contenuti delle misure per il diritto allo studio ed all'apprendimento permanente e le relative modalità di accesso, con specifica attenzione alla riduzione dei possibili fattori di disparità di accesso.

Art. 10.

Ruoli e funzioni degli enti locali

1. I comuni, in forma singola o associata e le province, in ragione delle proprie competenze, attuano misure di cui all'art 6, comma 1, lettera a) numeri 1, 2, 4, 5, 10, 11 e comma 2 lettera a).

TITOLO III

NORME COMUNI DI INDIRIZZO DELLE POLITICHE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ED IL SOSTEGNO ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE

Art. 11.

Programmazione integrata delle politiche per il diritto allo studio e sostegno all'apprendimento permanente nel corso della vita attiva.

1. La regione esercita funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento nelle materie oggetto della presente legge.

2. Le politiche regionali in materia di diritto allo studio e sostegno all'apprendimento permanente nel corso della vita attiva sono oggetto di specifico piano di indirizzo di durata triennale, costituente riferimento anche al fine di quanto disposto in materia di diritto allo studio universitario dalle vigenti leggi regionali.

3. Il piano di indirizzo triennale definisce, sulla base della valutazione di cui all'art. 13, le priorità nell'utilizzo delle risorse regionali, statali e/o comunitarie che si rendono disponibili nel periodo di programmazione e gli indirizzi generali relativi a:

a) i singoli ambiti di intervento, alle tipologie di destinatari individuali e di misure ad essi rivolte, anche con riferimento all'evoluzione dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalle norme statali;

b) i requisiti di accesso di cui all'art. 5 della presente legge, ai fini dell'ammissibilità delle richieste degli aventi diritto e della formazione delle relative graduatorie di assegnazione dei benefici;

c) gli obiettivi di sviluppo del sistema;

d) il dimensionamento previsionale ed il riparto di massima delle risorse, sulla base della previsione delle disponibilità, anche a valere sui fondi strutturali europei, senza vincoli sulle risorse finanziarie che saranno determinate di anno in anno;

e) le eventuali azioni regionali nei confronti di programmi diretti europei utilizzabili a fini di innovazione del sistema;

f) le modalità di integrazione delle politiche per il diritto allo studio ed il sostegno all'apprendimento permanente con le politiche di istruzione, formazione, lavoro, ricerca scientifica e tecnologica, sviluppo economico ed inclusione sociale;

g) le azioni di vigilanza previste al fine del contrasto di eventuali situazioni irregolari;

h) le azioni di comunicazione a supporto dell'accesso alle misure da parte dei potenziali destinatari;

i) le eventuali azioni di rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa funzionali alla realizzazione della programmazione, anche a supporto degli enti locali e degli altri soggetti eligibili.


4. Alla definizione del piano di indirizzo triennale, secondo una modalità di processo partecipato a natura consultiva, prendono parte le istituzioni territoriali dotate di competenza nelle materie oggetto di programmazione nonché le parti sociali.

5. La giunta adotta il piano di indirizzo triennale entro il mese di maggio e lo presenta al consiglio regionale per la sua approvazione.

Art. 12.

Programmazione annuale delle misure per il diritto allo studio nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale e nell'apprendimento permanente.

1. La giunta, nel rispetto dell'assicurazione dei livelli essenziali di prestazione definiti dallo Stato e sulla base della disponibilità finanziaria, approva annualmente, entro il mese di ottobre, il piano delle misure per il diritto allo studio, previo parere della competente Commissione consiliare, nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale e nell'apprendimento



permanente di cui agli articoli n. 6 e n. 7, in coerenza con gli obiettivi e le linee programmatiche indicate nel piano di indirizzo triennale di cui all'art. 11, attraverso:

- a) la definizione degli obiettivi annuali da raggiungere a livello regionale;
- b) l'individuazione di specifiche priorità di intervento, tenuti in conto gli esiti del monitoraggio annuale dell'attuazione del piano, di cui all'art. 13 della presente legge;
- c) la definizione dei criteri di riparto delle risorse da assegnare agli enti locali.

Art. 13.

Monitoraggio e valutazione delle politiche per il diritto allo studio e sostegno all'apprendimento permanente nel corso della vita attiva.

1. Al fine di monitorare annualmente l'attuazione del piano di indirizzo triennale di cui all'art. 11 è istituito presso il Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca l'Osservatorio per il diritto allo studio.

2. La giunta regionale approva le modalità di funzionamento dell'Osservatorio per il diritto allo studio nonché le forme per garantire la partecipazione alla definizione degli indirizzi dell'attività dell'osservatorio da parte dell'università, delle rappresentanze studentesche, delle istituzioni scolastiche, delle parti sociali.

3. Il piano di indirizzo triennale di cui all'art. 11 è altresì oggetto di valutazione triennale, da parte dell'Osservatorio di cui al comma 1, relativa ai risultati ed agli impatti raggiunti, nonché delle eventuali criticità riscontrate.

Art. 14.

Istituzione di uno sportello per lo studente

1. Al fine di agevolare il cittadino nell'esercizio dei diritti, degli interessi e delle aspettative riconosciuti dalla legge a favore di tutti i soggetti del sistema dell'istruzione e formazione della Basilicata, la regione promuove presso i comuni singoli od associati, l'attivazione di uno sportello con le seguenti funzioni:

- a) ricevimento di ogni istanza, domanda o richiesta contemplata dalla legge avanzata da parte dei soggetti interessati;
- b) inoltra di tali istanze ai soggetti ed alle autorità competenti per la decisione, previa valutazione della loro correttezza e completezza formale;
- c) comunicazione all'interessato, entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze, dell'esito del procedimento, ovvero dell'autorità o soggetto competente, che provvederà a tale comunicazione;
- d) assistenza a favore dei soggetti interessati nella formulazione delle istanze, assicurandone la corretta e completa informazione in ordine ai propri diritti ed alle condizioni per i loro esercizi;

e) ricevimento di ogni contestazione, doglianza o suggerimento formulato in forma verbale o scritta da parte dei soggetti interessati destinatari delle attività e successivo inoltro delle medesime presso i soggetti competenti.

Art. 15.

Clausola valutativa

1. La giunta regionale, tramite l'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, rende conto al consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio ed all'apprendimento, nonché alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti.

2. L'assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale presenta alla Commissione consiliare competente, a conclusione di ogni anno scolastico, una relazione sull'attività di vigilanza e sui dati di applicazione della presente legge in ordine alla realizzazione degli interventi in atto.

Art. 16.


Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge vengono coperti tramite gli stanziamenti a valere sulla Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio - Programma 01 - Istruzione prescolastica (Macroaggregato 104), Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria (Macroaggregati 104, 203 e 204), Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione (Macroaggregato 104), Programma 03 - Edilizia scolastica (Macroaggregato 203), Programma 04 - Istruzione universitaria (Macroaggregato 204), Programma 05 - Istruzione tecnica superiore (Macroaggregato 204), Programma 07 - Diritto allo studio (Macroaggregato 104) del bilancio pluriennale 2018-2020.

Art. 17.

Norme transitorie

1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 181, lettera f) della legge n. 107/2015, quanto disposto al titolo II della presente legge è attuato con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni in essere - sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali - ove gli stessi definiti.



2. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le procedure delle norme regionali abrogate dall'art. 18.

3. Gli atti di programmazione e di indirizzo mantengono efficacia fino alla scadenza prevista.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente legge si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 18.

Norme finali

1. È abrogata la legge regionale n. 21 del 20 giugno 1979, l'art. 4 della legge regionale n. 20 del 12 novembre 2007 e l'art. 47 della legge regionale 30 gennaio 2007, n. 1.

Art. 19.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 4 dicembre 2018

FRANCONI

19R00119

RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 30 novembre 2018, n. 46, della Regione Basilicata concernente «Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di affezione». Avviso tecnico di errore materiale alla rubrica ed all'indice della legge stessa. Ripubblicazione rubrica e indice, avviso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 54 al Bollettino Ufficiale del 18 dicembre 2018.

Si comunica che, per mero errore materiale, al testo della legge regionale 30 novembre 2018, n. 46 «Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di affezione», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 (Supplemento ordinario) del 4 dicembre 2018, sono da apportare le seguenti correzioni:

1. la rubrica della legge «Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia di affezione» deve essere corretta nel seguente modo:

«Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di affezione»;

2. La rubrica dell'Art. 17 «Sterilizzazione» riportata nell'indice deve essere corretta in: Art. 17 «Controllo delle nascite»;

3. la rubrica dell'Art. 31 «Attività e terapie assistite con animali» riportata nell'indice deve essere corretta in: Art. 31 «Terapie e attività assistite con animali»;

4. l'art. 32 Adozione erroneamente riportato nell'indice al Capo V- Programmazione, deve essere invece inserito nel Capo IV - Strumenti, interventi e misure di prevenzione e tutela.

Ripubblicazione rubrica e indice.

«Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di affezione».

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Possesso responsabile

CAPO - II FUNZIONI E COMPITI

Art. 4 Competenze della Regione

Art. 5 Competenze dei Comuni

Art. 6 Competenze delle Aziende Sanitarie Locali

Art. 7 Associazioni di volontariato animalista



Art. 8 Guardie zoofile

Art. 9 Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali

Art. 10 Controllo del randagismo

CAPO III - STRUTTURE

Art. 11 Canile sanitario

Art. 12 Canile rifugio

Art. 13 Pronto soccorso ed emergenza veterinaria

Art. 14 Procedure per l'avvio di attività economiche con animali da compagnia o d'affezione

CAPO IV - STRUMENTI, INTERVENTI E MISURE DI PREVENZIONE E TUTELA

Art. 15 Anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione

Art. 16 Sistema di identificazione

Art. 17 Controllo delle nascite

Art. 18 Cani aggressivi

Art. 19 Cani smarriti e rinvenuti

Art. 20 Cane di quartiere

Art. 21 Colonie feline

Art. 22 Misure di tutela

Art. 23 Cessione ed affido

Art. 24 Trasporto degli animali da compagnia o d'affezione

Art. 25 Libero accesso ai giardini, parchi, spiagge, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d'affezione

Art. 26 Libero accesso degli animali d'affezione negli esercizi pubblici, commerciali, manifestazioni fieristiche e nei locali aperti al pubblico

Art. 27 Libero accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico

Art. 28 Libero accesso degli animali d'affezione in strutture ospedaliere, residenziali, semiresidenziali

Art. 29 Educazione

Art. 30 Mostre, fiere e spettacoli

Art. 31 Terapie e attività assistite con animali

Art. 32 Adozione

CAPO V - PROGRAMMAZIONE

Art. 33 Programma per la tutela degli animali da compagnia o d'affezione

Art. 34 Piano operativo degli interventi

CAPO VI - DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 35 Sanzioni amministrative

Art. 36 Sanzioni in materia di esercizio di attività

Art. 37 Indennizzo dei danni causati al patrimonio zootecnico

Art. 38 Vigilanza e controllo

Art. 39 Clausola valutativa

Art. 40 Disposizioni finanziarie

Art. 41 Abrogazioni


Art. 42 Pubblicazione ed entrata in vigore

19R00126

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUG-025) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 6 2 2 *

€ 3,00

